4

P E R

D. Luigi Ronchi

Nel S. R. C. a Ruote giunte.

CHiede D. Luigi Ronchi, pel quale scriviamo, quelle porzioni, che la legge gli accorda sul paterno retaggio. Alle giuste sue domande a torto si oppone il signor duca di S. Martino di lui fratello primogenito. E' lungo tempo, da che si agita tra i fratelli la lite; ed ora dee il S. R. C. a ruote giunte deciderla. Noi presentiamo a quel supremo Tribunale questa memoria diretta a sostener la difesa di D. Luigi. Per farla con ordine l'abbiamo divisa in due parti. Nella prima rinnoveremo la giustificazione degli assunti, che D. Luigi propose fin dal principio della lite.

Nella seconda, rispondendo alla nuova pretensione del sig. duca, mostreremo l'esecutivo dritto, che ha D. Luigi, di essere all' istante immesso nel plenario effettivo possesso della metà del feudo di Casignano. Alle ragioni precederà la storia de' fatti. E' nostra sorte di sostener la buona causa; e dalla sposizion de' dritti di D. Luigi vedrà il magistrato la verità di questa proposizione.

F A T T O.

Testamento del Barone Ronchi.

DAlla morte del barone D. Domenico Ronchi comincia la storia della lite. Trapassò il barone nel mese di novembre del 1786.; e col suo testamento altro non lasciò a D. Luigi suo figliuolo secondogenito, che un vitalizio di annui duc. 1100., il tenue legato di duc. 1500, ed un piccolo museo di monete antiche. D. Luigi risolvè di non accettarlo, contento di avere dalle mani del magistrato quel che per dritto gli spettava. Questa giudiziaria operazione a lui sembrava, come essere dovea in effetti, molto facile. Il barone avea lasciato due figliuoli maschi, e tre femmine, due professe fra le Cappuccinelle, una maritata. Su i beni della ricca eredità non vi eran

ran vincoli di maggiorati , o di fedecommessi degli antenati . Dunque molto spedita dovea essere la liquidazione delle quote , che a D. Luigi apparteneano. Ma tutt' altra la fece divenire il sig. duca, mal corrispondendo alla generosità, che ebbe D. Luigi, di non far sequestrare tutta la eredità al principio della lite. Chi vorrà narrare tutte le dilazioni opposte dal sig. duca nella G.C. della Vicaria? Basterà dire, che fino i più semplici decreti preparatorj al giudizio tutti furono impugnati con gravami ordinarj , e straordinarj; suppliche al S. C., ricorsi al Re N. S., consulte del presidente del S.C. respinte alla Real Camera, implorazioni di nuovi esami per le cose più ovvie e regolari. Dovrà però confessare il sig. duca, che D.Luigi rimanea sempre superiore per sentimento di tutti i magistrati. Ma frattanto si era prescritta la liquidazione di tutta la roba, sulla quale spettavano a D. Luigi le dovute porzioni; ed il sig. duca avea fatto sì, che tre anni dopo di questo decreto non si era dato neppure un passo verso di tal liquidazione. D. Luigi ottenne un assegnamento interino di 120. ducati al mese; ma per un economico riguardo si trovò espulso dalla ereditaria casa paterna.

Lite nella G. C. della Vicaria tra D.Luigi, ed il sig. Duca.

Quì si avvide D. Luigi, che a proseguir nel modo stesso non gli bastava la vita intera, non i beni tutti, che chiedea. Pensò dunque d' implorare la clemenza del Sovrano. Domandò alla M. S., che avesse destinato un magistrato supremo, il quale, risegate tutte le dilazioni ordinatorie, avesse proceduto a quella decisione, che doveasi fare dalla G. C.. Il sig. duca, che sa sempre ben covrire il suo interno, mostrò di secondare la domanda del secondogenito. Il Re N. S. accordò a D. Luigi la grazia, che avea chiesto; e con dispaccio de' 24. di aprile del 1790. delegò il fu consultor Guggino per dar termine a tutte le contese da decidersi fra i fratelli.

Il Consultor Guggino delegato da S. M. a terminar la contesa.

Ecco questo rispettabil ministro tutto in opera ad eseguire l' incarico. Si applicò primieramente a quella liquidazione, che prescritta dalla G. C. non era poi stata eseguita. Ordinò gli apprezzi della casa di Napoli, della speziosa libreria, del museo, de' beni a S. Giorgio a Cremano, e de' burgensatici del feudo di Casignano. D. Luigi era persuaso, che le sue quote doveano assegnarglisi *super quolibet cespite*. Dunque non si brigò del prezzo dato ai beni, poichè dovendo di tutti aver la sua parte, qualunque fosse il valor dato

to dal perito, nè utile, nè danno potea venirgliene. Sicchè accettò gli apprezzi tutti con questa spiega; e restringendo la sua cura alla sola descrizione de' beni, anche ne fu contento. Il sig. duca per la stessa ragione avrebbe dovuto regolarsi nel modo stesso. Ma il sig. duca volea allungare. Si gravò dell' apprezzo della casa; e fu commesso al tavolario Broggia di riapprezzarla. Costui le diede un prezzo alquanto minore. D. Luigi disse, che ne volea la porzione, e non si dolse.

La discussione di tutto l' asse ereditario per le sue rendite, e per li suoi pesi, fu il secondo oggetto dell' applicazione del consultor Guggino. Il sig. duca al solito contraddiceva a tutto acremente, nè dava que' lumi, che potean nascere dalle carte, le quali egli, come erede universale, tenea in suo potere. Finalmente, si terminò la disputa, e nacque un decreto di discussione di calcoli, che si conosce di aver preceduto la decisione, sebben ne porti la stessa data.

Domande di D. Luigi.

Rimaneva ad uscir la decisione. Prima che questa da noi si riporti, è bene di metter in veduta lo stato della quistione. Le domande di D. Luigi erano a questo modo: Il padre avea lasciato due soli figli maschi, lui, ed il sig.

 du-

duca, e tre figliuole femine. Queste in vita del padre aveano avuto il loro paragio, anzi due di esse avean professato in religione incapace per sua natura di successione. Per dritto del regno i soli figli maschi succedono ai genitori, e le femine altra azione non hanno, che ad esser dotate di paragio. Dunque egli chiedea, che la liquidazione della sua legittima si fosse fatta per triente, e che la sesta parte di tutta la eredità libera del padre si fosse a lui assegnata. Domandava per la vita e milizia, che gli spetta sul feudo di Passarello di dritto franco, rimasto nella eredità, la intera quarta parte del frutto del feudo. Volea la metà delle doti materne. E poichè della metà de' beni soggetti alla consuetudine di questa città non può il testatore disporre a suo piacere, egli cercava, che la sua legittima accresciuta, come è detta da' comentatori delle nostre consuetudini, fosse stata la quarta parte de' beni antichi rimasti nella morte del padre, perchè la stessa ragione addotta per gli altri beni dovea con più forza militar per questi.

Eccezioni del Sig. duca.

Diceva al contrario il sig. duca primogenito, che le tre sorelle, nell' atto di esser collocate, avean fatto le loro ampie rinunzie in favor del pa-

padre, e de' di lui eredi e successori. Quindi sostenea, che, trovandosi esse tuttavia viventi alla morte del padre, dovessero entrare a far parte nella liquidazione della legittima per trasmetterla non già a beneficio della eredità del padre, ma del solo erede universale, qual egli era. Sicchè assumea, che a D. Luigi legittimario spettasse la sola decima parte de' beni liberi. Volea, che colla stessa misura si fosse tassata la vita e milizia sul feudale. Giunse a pretendere, che de' beni antichi non appartenesse a D. Luigi, che la decima parte della metà, caricata anche di pesi, poichè dicea, che la libertà, che la consuetudine dà al testatore, di disporre della sola metà de' beni antichi, sia ampliativa, e non già restrittiva del comun dritto. Pei beni materni egualmente sostenea, che alle sorelle eran dovute le loro legittime; le quali poi, in forza delle rinunzie, dovean rappresentarsi unicamente da lui.

Decisione del consultor Guggino.

Ecco quel che vicendevolmente dedussero i fratelli contendenti innanzi al consultor Guggino. Ai 14 di agosto del 1792. profferì quel rispettabile magistrato la sua decisione, con la quale favorì oltremodo le pretensioni del

primogenito (1). Giudicò, che i paragj delle don-

(1) *Die* 14. *augusti* 1792. = *Visis Regali Diplomate fol.* 1. *pro illustri Duce S. Martini, instantia fol.* 1. 25. 134. *& aliis; decreto M. C. V. fol.* 60. *proces. hereditatis; relationibus regii ingenierii D. Nicolai Anito, & tabularii S. R. C. D. Joannis Baptistæ Broggia fol.* 1. *ad* 126. *proces. relationis*, &c. *alia relatione fol.* 4. *ejusdem de Anito proc.* relazione, che si presenta; *relationibus actuarii assumpti a fol.* . . . *ad fal.* . . *ceterisque actis &c.*

Legitima debita illustri D. Aloysio Ronchi ab illustri D. Michaële Duce S. Martini ejus fratre primogenito, & herede universali quondam illustris D. Dominici communis patris, super bonis omnibus liberis paternis cujuscumque speciei, tam existentibus intra districtum hujus urbis ab eo quæsitis, quam in burgensaticis extra districtum, ac in nominibus debitorum, juribus, actionibusque hereditariis, liquidetur in decima parte, attento numero quinque filiorum, deducto aere alieno; ac proinde illustris Dux

donne, sebbene degnamente già collocate, do-
A 6 ves-

Dux D. Michael super omnibus quantitatibus in eum perventis, ac super prætio æstimato musæi, bibliothecæ, aliorumque mobilium, quæ commode dividi nequeunt, atque super mobilibus, & generibus venditis descriptis in relatione fol. 70., & ascendentibus, deductis deducendis, & collatis conferendis juxta decreta discussionis inibi adnotata, ad summam ducatorum 43125. 4., teneatur solvere in beneficium dicti D. Aloysii ducatos quatuor mille tercentos duodecim, & asser quinquaginta unum 4312. 51. una cum fructibus ad rationem de quatuor pro centum, nempe super pretio auri, argenti, mobilium, & generum venditorum, a die respectivarum venditionum; super nominibus exactis, a die cujusque exactionis; & super reliquis omnibus, a die mortis patris. Et similiter a die mortis patris teneatur solvere decimam partem fructuum perceptorum a burgensaticis prædictis existentibus prope, vel intus feudum Casignani, demta decima parte onerum super eisdem debitorum, & de anno in annum

vessero calcolarsi alla metà della legittima de' ma-

num per illustrem D. Michaëlem usque ad huc solutorum. Quorum burgensaticorum decima pars ad dictum illustrem D. Aloysium pro legitima pertinens una cum decima capitalis ascendentis ad summam ducatorum 24633. 82. *juxta relationem regii ingenierii de Anito in relatione fol.* 4. *dividatur, & assignetur per peritum neutri parti suspectum eidem D. Aloysio, subjecta tamen decimæ parti dictorum onerum. Insuper vita & militia super fructibus feudi Passarelli ascendentibus ad summam ducatorum* 1130. *annualium, inspecto tempore mortis patris, juxta relat. fol.* 99., *& decreta discussionis in ea, liquidetur in decima parte ad instar legitimæ, nimirum in ducatis centum tresdecim annualibus* 113., *quos idem illustris dux teneatur solvere in beneficium dicti illustris D. Aloysii usque ad ejus vitæ decursum a die mortis patris. Itidem portio consuetudinaria debita eidem D. Aloysio super bonis antiquis intra districtum, nempe super arrendamentorum partitis, & super domu*

maschi, e che l'effetto delle rinunzie fosse di
tra-

mu magna in contrata divæ Annæ Longobardorum, atque super domibus in rure Sancti Georgii, massaria, censibus, aliisque ibi existentibus, ac descriptis, & discussis, prout in relat. fol. 86. V., liquidetur in quarta parte totius, sive in medietate medietatis, subjecta quartæ parti omnium onerum annuorum, sive perpetuorum, sive vitalitiorum, & temporalium super eisdem bonis debitorum, juxta prædicta discussionis decreta: necnon cum onere solvendi quartam partem trium paragiorum debitorum super dictis bonis antiquis tribus sororibus, & pro eis illustri duci D. Michaëli, uti heredi universali D. Dominici earum renunciatarii, videlicet super partitis arrendamentorum quartam partem trium decimarum capitalis cum correspondenti fructu a die mortis patris, & super aliis prædictis bonis antiquis quartam partem trium decimarum pretii eorumdem bonorum arbitrati in summa ducatorum viginti trium mille, & viginti quatuor 23024, prout in relat. fol. 90, una cum interesse ad rationem de quatuor pro centum a die mortis. Et fiat inte-

trasferirli non già ad accrescere la eredità del ri-

testatio in persona D. Aloysii dictæ quartæ partis partitarum arrendamentorum; atque pariter per peritos neutri parti suspectos fiat divisio, & assignatio in beneficium dicti D. Aloysii non solum quartæ partis prædictarum domorum omnium urbanarum, & ruralium, prout commodius fieri poterit, verum etiam massariæ, censuum, aliorumque existentium in rure sancti Georgii una cum correspondenti capitali, sive juxta relationem D. Nicolai de Anito, sive juxta aliam relationem tabularii de Broggia, cum onere tamen solvendi quartam partem dictorum onerum, & paragiorum; ac proinde dictus illustris dux sancti Martini teneatur solvere in beneficium illustris D. Aloysii quartam partem fructuum comprehensorii domorum in hac urbe a die discessus ab eo dicti D. Aloysii, & domorum ruralium, massariæ, censuum, aliorumque ut supra, ac partitarum arrendamentorum a die mortis patris, demtis ex dictis fructibus favore illustris ducis in quarta parte oneribus ab eo de anno in annum persolutis, nec non interesse quartæ partis ad ratio-

rinunziatario, ma a favor del solo erede universal-

tionem de 4. pro 100. prædictorum trium paragiorum eidem ex persona trium sororum a die mortis debitorum. Denique portio dotis maternæ debita illustri D. Aloysio liquidetur in medietate cum onere solvendi medietatem trium paragiorum sororibus debitorum super dictis dotibus. Ac proinde dictus illustris dux teneatur solvere in beneficium illustris D. Aloysii ducatos quatuor mille, & biscentum de necto una cum interesse de quatuor pro centum a die mortis patris, & medietatem fructuum a die mortis patris perceptorum de aliis ducatis 120 annuis dotalibus ab universitate Nusci debitis pro capitali ducatorum 3000, demtis ex dictis fructibus perceptis illis summis pro concurrenti quantitate eidem illustri duci D. Michaeli ex persona sororum debitis pro interesse medietatis dictorum trium paragiorum a die mortis patris ad rationem de quatuor per centum, ascendentium in totum ad ducatos novem centum super capitali dicti redditus, de cujus medietate fiat intestatio in persona dicti illustris D. Aloysii una cum medietate capitalis cum onere solvendi me-

versale . Il solo utile , che veniva al legittimario, nasceva dalla collazione di quelle somme , che furono effettivamente impiegate nel paragio delle donne , le quali dovean tornare a far parte alla morte del padre . Colla stessa teoria si regolò il ministro delegato per la vita e milizia sul feudo di Passarello . Accordò a D. Luigi la quarta parte intera de' beni antichi , non riguardando le donne come suc-

medietatem dictorum trium paragiorum in ducatis quatuor centum quinquaginta cum interesse de quatuor pro centum in beneficium illustris D. Michaëlis ex persona sororum. De omnibus fructibus , & interesse prædictis legitimæ , vitæ militiæ , portionis consuetudinariæ , & dotium maternarum debitis per dictum illustrem ducem , sicuti & de capitalibus in quantitate per eum ut supra debitis, & de deductionibus, & creditis eidem debitis , ut supra , fiat calculus per actuarium assumptum , demtis quantitatibus a die mortis patris per D. Aloysium perceptis . Ab omnibus aliis vero hinc inde deductis utraque pars absolvatur ad invicem . Neutram partem in expensis .

succeditrici; ma lo gravò di contribuire al sig. duca, come erede del rinunziatario, tre quarte parti de' tre paragj, che spettavano alle donne. Finalmente diede a D. Luigi la metà delle doti materne; ma poi vi chiamò le donne a far parte, ed obbligò D. Luigi a pagare la metà de' tre paragj dovuti alle sorelle sopra quelle doti. Tal fu la sentenza, ove il sig. duca ebbe il piacere di veder perfettamente secondate le sue idee.

Se D. Luigi si dolse al Real Trono di questa decisione ben amara per lui, avea tutta la ragion di farlo, perchè i più interessanti articoli vi eran contro di lui decisi. Ma che il sig. duca, che vi era cotanto favorito, ancor egli altamente se ne querelasse, ciò mostra ad evidenza la sua determinazione di render eterna la lite.

Il Signor marchese Porcinari secondo delegato.

Il Re N. S. si degnò di destinare il signor caporuota marchese Porcinari per rivedere la sentenza del consultor Guggino. Ed il sig. duca prontamente propose i suoi gravami. Li distinse in numero non minore di venticinque capi, undici *in jure*, e quattordici *in facto*.

Il nuovo signor delegato mise in opera tutta la sua attività per opporsi a tutte le lungherie; ed a' 22. del mese di agosto del 1793. pubblicò

cò la sua decisione. Questa è quella sentenza, che cotanto favorevole al fratello esagera il signor duca, e che tutta spirante pietà, e compassione per D. Luigi egli chiama. A noi per contrario, guardandola ancor senza prevenzione, sembra abbastanza favorito per la seconda volta il primogenito (2). Il sig. marche-

Decisione del Signor marchese Porcinari.

(2) *Die 27. augusti 1793. Neapoli = Per illustrem marchionem D. Hyppolitum Porcinari aulæ S. R. C. præfectum, & per S. R. M. delegatum, visis regio rescripto, fol. primo, calculis fol. 69. ad 103, decreto fol. 104, regali rescripto fol. 107, comparitionibus fol. 109, 160, & 182, ceteris actis, pluribus in voluminibus congestis, partibusque pluries, ac plene auditis, decretum est, quod decreta domini regii consiliarii, ac spectabilis consultoris regni Siciliæ D. Josephi Gaggini, liquidationum tam bonorum, reddituum, & onerum hereditariorum quondam magnifici baronis D. Dominici Ronchi, quam legitimæ magnifici D. Aloysii ipsius filii secundogeniti in bonis liberis paternis, cujuscumque speciei, existentibus intra districtum ab eo quæsitis, positi-*

chese Porcinari chiamò, come avea fatto il con-

tisque extra districtum hujus urbis, ac etiam in bonis maternis; vitæ pariter & militiæ ejusdem magnifici D. Aloysii ex redditibus feudi Passarelli, & feudi Casignani, & medietatis demum bonorum antiquorum communis patris consuetudini hujus civitatis subjectorum, fol. 69. ad 103, & fol. 104. exequantur, & debitæ exequutioni demandentur, ope etiam æconomicæ facultatis per S. R. M. tributæ regali rescripto fol. 107, cum infrascriptis tamen declarationibus.

In liquidatione tam legitimæ prædictæ in bonis paternis, atque maternis, quam medietatis bonorum antiquorum habeatur ratio in beneficium ejusdem D. Aloysii ad augendam ipsius legitimam, legitimarum æque spectantium tribus communibus sororibus, patri, suisque heredibus, & successoribus renunciatarum. Verum, etiam virtute supradictæ æconomicæ facultatis, non conferantur, sed præcipiantur, ac proinde per contributum patrimoniorum quorumcumque deducantur prius ex tribus legitimis prædictis in be-

consultor Guggino, le femmine a far parte nel-

beneficium illustris ducis S. Martini D. Michaëlis Ronchi, universalis patris heredis, quantitates causa dotium trium prædictarum sororum, & expensarum factarum occasione sacræ oblationis, & regularis professionis duarum sororum monialium, sive per communem patrem solutæ, sive adhuc debitæ, quarum interesse, ac vitalitia a die obitus communis patris in computo fructuum, ac etiam in posterum cedant in beneficium, & ad onus respective ipsius illustris ducis D. Michaëlis, correspective tamen quantitatibus impensis pro dictis monialibus quo ad vitam militiam eisdem debitam. Ac proinde reliquum legitimarum prædictarum trium sororum aggregetur legitimæ præfati D. Aloysii pro medietate, cum onere vitalitiorum sororum monialium ab eo forsan debito, altera remanente medietate in beneficium illustris predicti ducis, cum onere pariter ipsius ratæ eorundem vitalitiorum.

Vita insuper & militia ex fructibus tam feudi Passarelli, quam Casignani (attento actu, fol. 49.

nella liquidazione della legittima. Però stabili,

49.) *calculetur juxta enunciata decreta. Verum portiones fructuum bonorum feudalium utriusque feudi spectantes tribus communibus sororibus, quibus paragia debebantur etiam ex bonis feudalibus, aggregentur modo quo supra in computatione vitæ & militiæ debitæ supradicto D. Aloysio, positis tamen prius etiam modo quo supra in computo fructuum feudalium ad onus illustris ducis S. Martini a die obitus communis patris, per contributum reddituum patrimoniorum omnium, tam vitalitiis sororibus monialibus solutis, ac in futurum solvendis, quam interesse soluto, ac in posterum debito nuptæ sorori, pro ea rata tamen, quæ ejus paragio respondeat, liquidando ex bonis feudalibus super eorundem pretio æstimando per magnificum tabularium Broggia ad ratam fructuum feudalium jam liquidatorum præcitatis decretis domini regii consiliari Guggini.*

Si tamen ipse D. Aloysius respectu vitæ & militiæ ex redditibus feudi Casignani maluerit juxta instantiam fol. 182. supersederi usquequo expediatur causa, quæ pendet in regia camera Summa-

lì, che le porzioni delle donne così liquidate si

mariæ, expectetur exitus decisionis causæ prædictæ, firmis tamen etiam hoc casu remanentibus decretis discussionis reddituum bonorum feudalium feudi Casignani.

Onera præterea debita pro unoquoque fundo hereditario communis patris, veluti intrinseca eisdem fundis, damno cedant à die ipsius obitus cuique ex fratribus, cui servata forma præsentis decreti pertineant, atque remanebunt; habita tamen ratione ejusdem oneris in ratione pretii, & redditus fundorum utrique fratrum pertinentium, ad minuendum eorum valorem, & redditus. Cetera vero onera hereditaria paterna, sive perpetua, sive vitalitia, vel temporanea, respectu illorum quibus debentur, integra ad onus remaneant supradicti illustris ducis, & deducantur in ejus beneficium ex pretio, & redditu bonorum quorumcumque, quæ eidem remanebunt, tam respectu medietatis antiquorum, quam in liquidatione legitimæ, ac vitæ & militiæ spectantis supradicto D. Aloysio.

I onus tamen respective utriusque fratrum cedant

si accrescessero all' asse ereditario in aumen-
to

dant annui ducati septuaginta duo spectantes reverendo cappellano cappellaniæ fundatæ per eorum avum D. Aloysium Ronchi anno 1729.: eorumque ratio habeatur in calculo medietatis bonorum antiquorum spectantium supradicto D. Aloysio juniori ; firmis tamen remanentibus nedum assignamentis singulorum annuorum ducatorum triginta sex tantum, verum etiam vinculo de non alienando in beneficium reverendi cappellani pro tempore cappellaniæ prædictæ , tam super partita arrendamenti unius assis ad rotulum carnis , quam super partita arrendamenti tertii caroleni pro quolibet stario olei , pro concurrenti tantum summa ducatorum mille & centum quadraginta septem , & assium septuaginta novem, servata forma decreti M. C. Vicariæ fol.

Et in prædicta medietate denique bonorum antiquorum debita eidem D. Aloysio ipsius damno pro rata cedant tantum venditiones annuorum introituum forsan per communem patrem peractæ, & adhuc non reemptæ ; ceteris oneribus actu quocumque, sive inter vivos , sive in

to della legittima del secondogenito . In questa parte della sentenza fu certamente favorito il primogenito , e non il secondo, il quale

in ejus testamento impositis, atque legatis ad onus illustris ducis remanentibus , & in liquidatione medietatis bonorum antiquorum eidem D. Aloysio pertinentis minime computandis .

Inter fructus pariter juxta præcitatum decretum, fol. 109. eidem spectantes , calculentur etiam fructus , qui fuerunt perventi ex locationibus peractis integri comprehensorii domorum in hac urbe positarum a die obitus communis patris . Pro interesse vero ex eodem tempore , etiam quoad ratam legitimæ spectantis supradicto D. Aloysio ex bibliotheca, musæo , atque mobilibus , illustris dux in nihilo teneatur .

His igitur præstitutis declarationibus, cetera in præcitatis decretis cauta firma remaneant, præ oculis habito per actuarium assumptum appretio tantum magnifici tabularii Broggia . Et exequantur denique decreta prædicta pro omnibus aliis hinc inde deductis , pro quibus partes invicem fuerunt absolutæ. Hoc suum. Porpinari. Santelia actuarius assumptus .

le volea , che le sorelle già collocate fossero escluse dal far parte. Due altri favori ottenne il sig. duca, che forse egli stesso non avrebbe preveduto. Il primo fu, che le somme ricevute dalle donne per la situazione di ciascuna di esse non venissero in collazione. A questo non era giunta la forza del sistema tanto favorevole all' erede universale , che avea adottato il consultor Guggino. E così l' asse ereditario rimaneva di molto diminuito. Il secondo , che si detraessero di nuovo dalle porzioni così liquidate delle femine le quantità sborsate per li loro paragj , e si precapissero dall'erede. Il sig. duca non potrà negare il gran vantaggio , che otteneva da questi due stabilimenti , quando egli vede , che lo stesso signor delegato ebbe bisogno di dire nel dettarli , che si serviva di quella economia , la quale S. M. gli avea data la facoltà di esercitare . Lungi era dunque , che il dritto glieli suggerisse. Ma il sig. duca ottenne anche più dal nuovo delegato . Entrambi i fratelli contendenti dal principio del giudizio han chiesto di volersi dividere la libreria , il museo , ed il mobile , rimasti tra i fondi ereditarj , giusta la rata, che si sarebbe deciso. Il consultor Guggino stabilì , che indivisi rimanes-

sero al solo erede universale, e l' obbligò di darne la porzione in prezzo a D. Luigi coll' interesse alla ragion del 4. per 100. dal giorno della morte del padre. Fu domandata di nuovo innanzi al signor marchese Porcinari la divisione in genere. D.Luigi domandava sempre il compenso della mancanza, che avea sofferto, dell' uso della sua porzione dalla morte del padre. Il delegato si uniformò al consultor Guggino per darsi a D.Luigi la porzione in prezzo, ma assolvette il sig. duca dal pagamento de' frutti su di quel prezzo. Ove è dunque in tutta la decisione del signor marchese Porcinari la tanta pietà per D. Luigi?

Due ruote del S. R.C. destinate a decidere la controversia.

La decisione non favoriva D. Luigi. Ma egli non se ne gravò; ed ebbe la generosità di dichiarare, che era pronto ad accettarla, quantevolte l' avesse accettata il fratello. Si riserbò soltanto il dritto del gravame, se il sig. duca a sì giusto invito non fosse condisceso. Ma il sig. duca non volea alterare il suo sistema. Già implorava da S. M. la revisione. D.Luigi il seppe; ed opponendo sempre alla volontà contenziosa del fratello le placide idee della quiete, e della pace, espose anche al Re N. S., che egli era fermo ad accettar la decisione, sebbene a lui non favorevole, per ter-

terminar la lite .. Il signor duca restìo alla concordia non cedette ; ed oggi siamo nel caso , che due ruote del S. C. dovranno esaminar l' affare , e decidere . Se dalla sposizione di questi fatti ha potuto rilevare il magistrato la fermezza del signor duca in voler proseguire la lite a fronte delle offerte di pace , che gli ha fatto il fratello , ora che le ragioni di costui gli esporremo , vedrà a qual duro sagrificio de' suoi dritti volea soggiacer D. Luigi , purchè la contesa fosse terminata . Ma poichè il sig. duca ha voluto , che fosse rimasta in piedi , D. Luigi spera dalla evidenza di sue ragioni una decisione , che favorisca in tutto i suoi assunti .

Ragioni di D. Luigi per la legittima, la vita e milizia, li beni antichi, e le doti materne.

Legittima.

ABbiamo già detto a qual modo chiegga D. Luigi la liquidazione della sua legittima; e gioverà quì ripeterlo. Il barone Ronchi lasciò cinque figliuoli, due maschi, e tre femine. Queste ebbero in vita del padre il loro paragio, e due di esse professarono di più in religione incapace di successione. E' noto, che per lo statuto del regno i soli maschi succedono ai genitori, altra azione non avendo le femine, che ad esser dotate di paragio. Quindi sostien D. Luigi, che sul numero di due soli figli debba la sua legittima liquidarsi.

Chiamiam legittima quella porzione di beni, che appartiene ai figli sulla eredità de' loro genitori. Nell' antico dritto romano la legittima de' figli non era, che di una quarta parte della porzione, che doveano avere *ab intestato*. Parte ben tenue della paterna eredità in un tem-

tempo, in cui si cominciava a limitare quella libertà, che era accordata ad ognuno, di dispor come volea de' suoi beni, e di privarne ancor i figli. E sebben sembrasse naturale ed umano, che i figli avessero il tutto, o la maggior parte della eredità, e la libertà di disporre si fosse ristretta ad una picciola porzione, era permesso il contrario allorchè il dispor della maggior parte era lasciato in arbitrio de' testatori, ed il dritto de' figli era ristretto su di una picciola porzione. Il conobbe Giustiniano, e vide, che questa legittima non bastava. Quindi l' aumentò, ma moderatamente; ed ognun sa con qual misura. Il terzo di tutti i beni diviso egualmente, quando i figli fossero al numero di quattro, o meno; la metà, quando fossero cinque, o più (3). E' noto similmente l' ordine della successione stabilito dallo stesso Giustiniano. Egli chiamò a succedere ai genitori tutti i figli indistintamente, maschi, o femine, che fossero (4).

 Nel

(3) *Auth. Novissima. C. de inoff. test.*
(4) *Nov.* 118.

Nel nostro regno è osservato lo stabilimento di Giustiniano per la legittima, ma tutto altro è disposto riguardo alla successione. Son chiamati a succedere ai genitori i soli figli maschi, escluse le donne. A queste altro dritto non è accordato, se non di avere o prima, o dopo la morte de' genitori, una somma, che convenga per decentemente collocarle, e che è detta *paragio*. Questo ottenuto, ogni ragion loro in concorso de' maschi sugli averi degli ascendenti rimane estinta. E' legge dettata dall' Imperador Federigo II. (5).

Dovendo noi esser regolati co' principj di queste due legislazioni, qual sarebbe la via più spedita per combinarle? Par molto chiara la soluzione. Sul numero de' soli maschi si calcoli la legittima colla norma di Giustiniano, poichè le femine sono presso di noi escluse dalla successione. Rimanga a queste il dritto di chiedere il loro paragio, quando viventi i genitori non fossero collocate.

E' un' antica doglianza, che le opinioni stravolte

(5) *Constit. in aliquibus. De success. fil. comit. &c.*

te de' dottori insinuate insensibilmente nel Foro abbian turbato le regole più semplici della giurisprudenza. Non ne facciamo che una funesta sperienza tuttogiorno. Così è avvenuto nella materia, che trattiamo. Han cercato essi di conciliare lo eseguimento di queste due leggi, han pigliato una via indiretta, ed hanno aperta una sorgente di mille controversie. Serbando illesa la lettera di Giustiniano, han chiamato le donne non collocate a far parte co' fratelli nella liquidazione della legittima. Per eseguir la legge di Federigo non le hanno poi ammesse a goder di questa parte, ma volendo calcolar la misura del lor paragio, han detto, che debba tassarsi *ad instar legitimae*. Qual è l' effetto di questa operazione? Il dare alle donne quella stessa porzione, alla quale convengono, che per la legge di Federigo non possono esser ammesse. Han però creduto di rispettar la legge soltanto in questo, che negando alla donna il dritto di chiedere tal porzione in proprietà, non abbia, che un' azion di credito da esserne soddisfatta in prezzo. Ma per non alterare in tutto la costituzione han soggiunto, che il paragio possa esser quando meno, quando più della legittima, in rapporto alla decente situazione delle

 don-

donne. A noi sembra, che pel sentimento de'nostri forensi altro beneficio non ritraggano i maschi dalla costituzione di Federigo, che ottener la intera proprietà della roba, ma soggetta al peso di soddisfare alle donne in prezzo quel che sarebbe loro spettato per legittima.

Rinunzie. Ma se le donne son già collocate al tempo della morte de' lor genitori, ed hanno rinunziato in favor di costoro i lor dritti, il valore, e gli effetti di queste rinunzie hanno richiamato l' attenzione de' dottori ad esaminarli. Questo è appunto il caso, in cui siamo, e questo formerà per noi l' oggetto di una esatta discussione.

I figliuoli o maschi, o femmine, che siano, non hanno, viventi i loro genitori, alcun dritto alla proprietà de' beni di essi. Sicchè le rinunzie, che essi fanno in beneficio de'lor genitori, per quanto siano ampie, nessuno effetto potran produrre riguardo alla roba de' genitori medesimi. Son dunque assolutamente estintive de' dritti de' figli quando si potessero verificare, togliendo di mezzo le persone de' rinunzianti, che si riguardano come morti; ed aprono la strada della successione a favor degli altri, che son chiamati coll' ordine dello sta-

statuto successorio. E' un sentimento unanime degli scrittori, che riporta il reggente de Marinis in queste parole (6): *Concludamus omnino, renunciationem quantumvis amplam factum a filio patri, ejusque heredibus, & successoribus, sive portione aliqua recepta, sive nihil recepto, esse mere extinctivam respectu successionis bonorum paternorum, non autem translativam, cum eo tempore nullum jus habeat filius super bonis paternis, quod possit per renunciationem in eumdem patrem transferre, etiam respectu legitimæ.*

E venendo al particolar delle donne, è degno di tutta l'attenzione il vedere, che anche li scrittori di que' paesi, ove le donne non sono escluse dalla successione, sian convenuti, che, fatte da esse le generali rinunzie, non debba nella eredità paterna contarsi la loro legittima, ed in conseguenza non debban esse far parte nel calcolarla. Citeremo fra gli altri il Cramero: *Si filia generaliter hæreditati renunciavit, ejus non amplius est legitima* (7).

(6) *Resol. l. 2. c. 93. n. 14.*
(7) *Cramer. in dissert. Jura de pacto hereditar.*

Ma donde han tolta questa teoria? Essa è attinta dal più puro fonte, poichè è fondata su di una legge del digesto. Fu disputato a' tempi del giureconsulto Paolo sull' utile delle rinunzie. Si dubitò, se chi rinunziava ad una eredità potesse ad altri trasmettere il suo dritto. Paolo decise, che il rinunziante non dovea esser ammesso a far parte nè per se, nè per altri, come se più non esistesse. Ecco la legge: *Qui, repudiantis animo, non venit ad ad accusationem inofficiosi testamenti, partem non facit his, qui eandem querelam movere volunt. Unde, si de inofficioso testamento patris alter ex liberis exheredatis ageret: quia, rescisso testamento, alter quoque ad successionem ab intestato vocatur, & ideo universam hereditatem non recte vindicasset; hic, si obtinuerit, uteretur rei judicatæ auctoritate, quasi centumviri hunc solum filium in rebus humanis esse nunc, cum facerent intestatum, crediderint* (8). La decision di Paolo con-

tar. renunciat., *Gyphan. de renunc. n.* 50, *Carpzov. part.* 2. *c.* 35., *Strykius de nobil.* 3. 12. *n.* 136.

(8) *L.* 17. *ff. de inoff. test.*

contenuta in questa legge è stata la norma, della quale gl'interpreti si son serviti per regolare i dritti delle nostre rinunzie.

L'imperador Giustiniano diede ai figliuoli di entrambi i sessi, ancorchè fossero sotto la patria potestà, il dritto di succedere ai trasversali. Nella costituzione dell' imperador Federigo non furono le donne tra noi escluse da questo dritto. Quindi le rinunzie, che fanno a favor de' genitori, sono estintive riguardo ai beni di questi, e sono riguardo alla successsion de' trasversali traslative de' dritti delle rinunzianti in persona de' rinunziatarj. Ma lo stato, in cui trovansi le donne nel tempo della verificazione di tali dritti, obbliga a far un' altra distinzione. Le donne, che passano a marito, o che professavano in religione capace di succedere, conservando la vita civile, dovean considerarsi come esistenti per trasferire ne' rinunziatarj i loro dritti. Ma quelle, che o professassero in religione incapace (come oggi son tutte) o che per altra ragione fossero inabili a succedere, mercè le loro rinunzie, come non più esistenti debbon considerarsi. Onde il citato de Marinis, esposti i sentimenti degli altri, così conchiude: *Veræ quæstionis vim in eo dumtaxat consistere, an in bonis patris sit*

 filio,

filio, cujus personam connumerari petitur, successio aliqua debita? quia si dicamus deberi, vel si non debetur, fingimus, ut succedat in portione, quam a patre in vita habuit, tunc certe connumeratur; & si nullo pacto succedere potest, nec aliquid loco portionis legitimæ in vita patris assequutus fuit, id quod evenit vel quando filius nihilo accepto renunciavit, vel quando religionem aliquam bonorum incapacem ingressus est, vel quando fuit juste a patre exheredatus, vel ex aliquo delicto a judice deportatus; & tunc quia habetur pro mortuo quoad potentiam succedendi, consequens est, ut is nec partem, nec numerum faciat, ut bene observant Baldus, & alii (9). Questa opinione del de Marinis però è da riportarsi alla sola successione de' trasversali. Così non contraddice all' altro suo luogo da noi sopra allegato, ove chiama meramente estintive le rinunzie de' figliuoli fatte al padre, avuta, o no, la lor porzione, *cum eo tempore nullum jus habeat filius super bonis paternis*.

Appoggiata a queste teorie è la giustificazione dell' assunto di D. Luigi per la liquidazione del-

(9) *De Marin. loc. cit.*

della sua legittima. Due soli mascoli trovaronsi esistenti alla morte del padre, e due soli per legge del regno abili alla successione. Alle donne appartenea il solo dritto del paragio, e questo l'ebbero dal padre. Ancorchè qualche altro dritto avessero potuto rappresentare, vi rinunziaron esse formalmente. *Renuntiatione exclusus habetur pro nullo, sive pro mortuo .... e ut pro nullo habetur quoad partem aliis faciendam, ita etiam pro nullo haberi debet quoad faciendum numerum* (10). Dunque, lungi, che le rinunzie possan recare alcun pregiudizio a D. Luigi, perchè non si tratta di successione trasversale, la metà della terza parte della paterna eredità, giusta il disposto di Giustiniano, sarà la legittima a lui spettante.

Effetti delle rinunzie.

Ma dato, che alle sorelle di D. Luigi, ricevuto il paragio, altri dritti appartenessero, che colle loro rinunzie avessero nel padre trasferiti, qual sarà l'effetto di queste rinunzie?

A tre riduconsi le cause, che dan luogo alle rinunzie. La prima è la contemplazione de' maschi,

(10) *Bellon. de jur. accr. c. VI. qu.* 14. *n.* 11.

schi, qualora essi vivano al tempo della rinunzia. La seconda è la contemplazion delle donne, se non esistan maschi nell' atto della rinunzia. La terza riguarda la libertà nel padre di disporre de' beni, se in tempo, che la figlia rinunzia, non esistan nè maschi, nè femmine.. Il nostro statuto, che per la esistenza de' maschi esclude le donne dalla successione, è la norma, con la quale nel Foro si misurano gli effetti delle rinunzie. Noi non troviamo scrittore, il quale non dica, che ciascuna rinunzia intender si debba fatta remissivamente alla forma dello statuto. Tutti egualmente convengono, che la rinunzia fatta in mano del padre, esistendo i maschi, in favor di costoro debba interpretarsi. Allegheremo le principali autorità: *Cum de renunciatione interpretanda tractamus, potissima erit ratio interpretationis, ut iuxta ipsius consuetudinis terminos interpretationem suscipiamus ...... Et huc omnia illa principia spectant, quibus dicimus, ipsos contrahentes censeri se conformari cum dispositione statuti, & consuetudinis* (11). Ecco in

(11) *Caput. in consuetud. si moriatur p.* 3. §. 5. *n.* 1.

in conseguenza la contemplazion de' maschi oggetto speziale delle rinunzie: *Satis est masculorum existentia, licet de eis in renunciatione nulla fuerit facta mentio, ut illorum contemplatione facta intelligatur: nam ex præsumpta mente paciscentium ita facta præsumitur .... At si consideremus mentem patris renunciationem accipientis, exclusioni locus dari non potest, etenim illius mens fuit, vel ut libertas sibi tradatur, vel ut cautum esset in favorem masculorum ..... Et si existant tempore renunciationis, semper illorum favore facta dicitur renunciatio, & cessat prima ratio* (12). Il Molfesio è giunto a dire, che ancorchè non esistano maschi al tempo della rinunzia, pur questa intendasi fatta a favor de' maschi nascituri; e ne assegna la ragione: *Pater semper renunciationem præsumitur recipere favore filiorum; parentum est enim thesaurizare filiis, & filiis acquirere* (13). Si aggiunge in questa causa una circostanza di fatto, che avvalora quanto abbiam detto finora. Si

(12) *Bottilier. de renunciat. theor.* 94. *n.* 7.

(13) *Molfes. ad consuet. De renunciat. qu.* 3. *n.* 12. 13.

Si verificò in vita del barone Ronchi, e dopo perfezionate le rinunzie delle due monache, la succession della madre negli stradotali, e di una zia materna delle rinunzianti. Il barone non volle concorrere alla successione *ex juribus filiarum*, le di cui rinunzie riguardo a questi beni sarebbero state traslative, ma fece, che i due suoi figli maschi se ne avessero spedito il preambolo per metà. Dichiarò quindi solennemente col fatto, che la sua intenzione era stata di ricevere le rinunzie delle figliuole per contemplazione de' due figli maschi. E' chiara dunque la sua volontà, che i dritti di quelle si debbano intendere egualmente accresciuti a questi.

Altamente si oppone il sig. duca di S. Martino a questi principj, e fortemente sostiene, che la porzione rinunziata si accresca in favor del solo erede, non già di tutta la paterna eredità.

La porzione rinunziata a chi si accresce?

Prima, che da noi si esamini su di quali autorità poggia il sig. duca la sua asserzione, premettiamo un'osservazione. Ha il padre una donazione, ed i beni donati vengono nella liquidazione della legittima de' figli. Accrescesi il paterno asse per qualunque altro titolo, e tutto questo aumento cade nel calcolo della legittima. Rinunzia un figlio la sua porzione al pa-

padre : or questa, che non è una novella aggiunzione, ma una, diciamo così, non diminuzione del patrimonio, perchè non dovrà tra gli altri figli dividersi per legittima, ma al solo erede accordarsi? Noi confessiamo, che ad onta della più seria riflessione, e co' lumi della buona logica non troviamo qual ragione possa escludere i figli ad aver la legittima sulla parte rinunziata.

Oppone a prima fronte l' avversario una definizione del famoso codice di Antonio Fabro, ove con molta precisione è detto: *Portio filiae, quae renunciavit, soli heredi accrescit, non etiam aliis liberis, qui non renunciaverunt* (14). Alla veneranda autorità di un sì grande uomo pare, che tutto debba cedere, e riguardarsi questa opinione come un canone inconcusso di giurisprudenza. Il faremmo noi, se l'autore stesso della definizione non ci obbligasse a credere il contrario. Dovea in fatti avvertire chi di questo sentimento fa tanta pompa come proprio del Fabro, che questo insigne scrittore nel compilare il suo codice volle non manifesta-

(14) *Cod. Fabr.* 2. 3. *def.* 28.

stare i suoi veri sentimenti, ma riferire gli altrui, ancorchè contrarj a' sistemi suoi. Lo disse egli stesso nell' ingresso della opera: *Illud magis vereor, ne te male habeat, quod pleraque hic videbis aliter a nobis, quam vel in Conjecturis, vel in Pragmaticorum erroribus, vel in Rationalibus nostris definita. In illis nimirum quid nos sentiremus, scripsimus, hic, quid alii* (15). Conferma poi ciò, ch' egli quì dice, nella dottissima sua opera degli errori de' prammatici, poichè ivi spiega nettamente il suo proprio sentimento contrario in tutto all' allegata definizione. Giova quì riportare le sue parole: *Partem, quam fratribus facit filia, quæ renunciavit, & quæ non admittitur ad partem, jam diximus non accrescere fratribus, sed patris lucro cedere, sive dotem filiæ aliquam dederit, sive nullam. Ea nimirum res pragmaticis errandi causam præbuit existimantibus, defuncto patre, accrescere illam heredi patris, utpote qui in omnia patris jura succedat, ejusque personam repræsentet, qua in sententia est Guido Papius. NOS VERO CUM MELIORIS NO-*

(15) *Epist. ad lect. Cod. Fabr.*

NOTÆ INTERPRETIBUS DICIMUS, QUOD ET SENATUS NOSTER SÆPIUS PRONUNCIAVIT, ACCRESCERE EAM HEREDITATI, NON HEREDI (16). Veggasi ora qual conto è da tenersi della definizione a fronte del genuino sentimento del Fabro, che quì ha palesato.

Trasse i prammatici in questo errore l' autorità di Guidon Papio. Era egli allora in alto grado di riputazione, ed in conseguenza non mancarono seguaci alla sua opinione. Fra quequesti è da annoverarsi il Fontanella (17), che anche contro di noi si allega. Ma qual fu il fato di questa opinione? Ne fu conosciuto l' errore, ed il Foro se ne allontanò nel giudicare. Ce lo assicura un avveduto comentatore dello stesso Guidone: *Quod hic dicitur, partem filiæ, quæ renunciavit, acquiri heredi patris, falsum est; non enim heredi patris, sed hereditati patris illa accrescit: & ideo portio illa auget legitimam aliorum, & venit in restitu-*

(16) *Fabr. De error. pragm. dec.* 21. *err.* 9. *n.* 1.

(17) *Claus.* 9. *glos.* 1. *p.* 2. *n.* 22.

tutionem fideicommissi . Et id verum est , & ita judicatur (18) .

Ecco dunque conosciuto quel che noi abbiam premesso di formare un gran dubbio . La legittima è dovuta , secondo la espressione della legge , *ex substantia deficientis* . Tutti i beni , che lascia il defonto , comunque gli sian provvenuti , son soggetti a questo peso . Dunque o le rinunzie sono acquisti particolari del padre , come voglion taluni , o sono dritti , che conservano non diminuito il suo patrimonio , come altri credono , questi acquisti , e questi dritti , trovandosi esistenti nell' asse paterno , debbon con tutta l' altra roba calcolarsi nella liquidazione della legittima . Aggiungasi la forza delle stesse espressioni delle rinunzie . Esse si fanno a favor del padre , e *de' suoi eredi e successori* . Ma i legittimarj altro non sono , che eredi e successori particolari del padre . Dunque è volontà espressa de' rinunzianti , che abbiano i legittimarj la parte de' beni rinunziati . Non è nostra questa opinione , ma è fondata sul sentimento di gravi scrittori , ed au-

(18) *Ferrer. ad quaest.509. Guid. Pap.*

autorizzata dalle decisioni de' tribunali (19). Oltre di tante autorità chiama il sig. duca in soccorso del suo assunto una serie di decisioni, le quali per la uniformità delle giudicature egli crede, che debban formare un *jus receptum* nel regno nostro. E' soggetta per altro a grande rischio questa proposizione. Basta avere un poco di esperieuza de' fatti umani per conoscere, che o mai, o difficilmente le stesse circostanze appuntino concorrano nelle contese, che han qualche somiglianza tra loro. Infiniti sono i casi, che danno occasione alle dispute; e se alle volte sembran di esser eguali, non è da sperare di trovarli perfettamente simili. Quindi invalse la massima, che *legibus, & non exemplis judicari debet*. Massima, che dalla provvidenza del nostro augusto sovrano è stata efficacemente inculcata ai suoi magistrati. Questa dissomiglianza di casi, e di circostanze, noi ravvisiamo nelle de-

(19) *Rovito Consil.* 70., *Merlin. de legit.* I. 493. *n.* 5., *Gratian. disceptat.* 76. *n.* 14., *Rot. Rom. decis.* 266. *p.* 2. *in noviss.*

decisioni, che per parte del sig. duca son allegate. Esaminiamole, e si vedrà.

Il dotto difensore del sig. duca di S. Martino chiamò la decisione 158. del Capece il modello, la regola, il prototipo di tutte le altre posteriori. Con tutto il rispetto, ch' è dovuto al sommo di lui merito, noi dobbiam dire, che la decisione del Capece non può applicarsi al caso, che trattiamo. Nessuno esame ivi si fa del valore delle rinunzie. Sembra anzi a noi di potersi giustamente presumere, che le donne, delle quali nella decisione si parla, non avessero fatto rinunzie. Ecco come il caso è proposto: *Et S. C. votavit pro ut intus præsupponitur pro vero in facto, quod præfatus qu. Galeatius, dum vixit, nuptui tradidit Juliam, Eleonoram, & Dianam ejus filias cum dote ducatorum 3000. pro qualibet, & quod deinde in ultimis constitutus instituerit sibi heredes universales Nicolaum, Antonium, Marcellum, Fabium, & Lucium; Lælium autem secundogenitum in legitima ad eum spectantem; & qu. Galeatio mortuo, dicta Eleonora decesserit. Primo dubitatum est, quænam debeat esse legitima dicti Lælii, & an in ejus computatione filiæ feminæ prædictæ faciant partem, stante consuetudine civitatis Neapo-*

polis, quod stantibus masculis, fœminæ non succedant, sed debeant dotari.

Questa è la posizione del fatto. Ove quì si parla di rinunzie? Soltanto si presenta ad esaminare l'articolo, se le femmine escluse dallo statuto faccian parte, o no.

Ma che sia da presumersi, non aver le figlie di Galeazzo rinunziato, si vede da quel che dice appresso il Capece. Riferendo le varie opinioni sulla quistione, soggiunge: *Paulus de Castro ponit casus plures; primus, quum filia est exclusa per statutum, & dicit, eam haberi pro mortua: secundus, quum est exclusa per renunciationem factam vivo patre, & dicit haberi etiam pro mortua, & non facere partem: tertius, quum renunciavit mortuo patre, & tunc distinguit, an renunciet fratri, an heredi universali.*

Dunque se distinse il caso della donna semplicemente esclusa dallo statuto da quello della donna esclusa dalla rinunzia, e se nel decidersi la quistione non fu parlato di rinunzie, sembra, che le figliuole di Galeazzo non le avessero fatte, e perciò del valore delle rinunzie non si fosse in quella occasione disputato nel S. C. Ed evvi altra circostanza, che nella presunzione ci conferma. Narra il Capece, che fu promosso anche il dubbio, se es-

essendo trapassata una delle tre donne dopo la morte del padre, e prima della lite, potesse il legittimario concorrere alla successione della porzione a quella dovuta. Or se quella donna avesse rinunziato, non potea certamente tal dubbio promuoversi: *Priusquam dicamus S. C. judicium, dicamus secundum dubium, quod secundum dubium erat, an D.Eleonoræ præfatæ filiæ qu. Galeatii, mortuæ post patris obitum, succedere possit dictus abbas Lælius una cum aliis fratribus.* Ed a questa successione il legittimario fu ammesso.

Tale è il contenuto della vantata decisione del Capece. Tanto è lungi, che possa giovar l'assunto del contradditore, che ivi di rinunzie non si parla.

Vien prodotta anche in difesa del sig. duca la decisione 549. del presidente de Franchis. Noi non abuseremo della sofferenza del S. C. con riportarne le parole. Basterà dire, che nemmen di questa può il sig. duca giovarsi, poichè neppur vi si tratta della persona, cui si debba deferire il beneficio della parte rinunziata. Si esamina soltanto l'articolo, se la donna esclusa per lo statuto dalla successione debba far parte nella liquidazione della legittima

tima de' fratelli. Nessun motto di rinunzia è fatto in tutta la decisione.

E' anche allegata una decisione del S. C. rapportata dal Rovito nel settantesimo de'suoi consigli. Dovrem dire, che il nostro valente contraddittore è anche per questa inciampato nello stesso equivoco. Il Rovito in quel consiglio si pone ad esaminare l'articolo: *An scilicet fæminæ, quæ per statutum exclusæ non admittuntur ad partem, adhuc tamen faciant partem in computatione legitimæ*. Egli sostenne, che le donne non dovean far parte: che se dovean far parte, le loro porzioni non si accrescevano all'erede, ma alla legittima de'maschi: e che quantevolte avessero rinunziato, le loro porzioni s'intendevano rinunziate a favore de' maschi. Il S. C. ammise le donne a far parte nella liquidazione della legittima. Ed è da avvertirsi, che volle, doversi tener conto nel calcolo della legittima delle quantità assegnate in dote alle femmine. Tal fu la decisione rapportata dal Rovito: ed è chiaro, che non vi fu parlato degli effetti delle rinunzie, ma furon soltanto ammesse le donne a far parte; il che era stato il punto principale della disputa.

Così le decisioni, che a sostener l'assunto del

 sig.

sig. duca si allegano, son tutte lontane dal caso, che nella nostra controversia è proposto. Ma che puo dirsi di vero intorno a a questo punto? Può dirsi, che mentre per le legali teorie si dimostra ragionevole, che la porzione rinunziata dalla donna si accresca a tutti i legittimarj, e non al solo erede universale, si è poi su di questo articolo così dai tribunali variamente deciso, che nessun fermo giudizio sulle decisioni può formarsi. Lungi dunque dal sostenere, che abbiano esse per la loro uniformità stabilito un dritto ricevuto nel Foro a favor dell' erede universale, dovrà confessare il sig. duca, che nessuna autorità possan fare per la diversità loro a fronte della legge.

Dunque se tutto concorre a rendere perfettamente assodato un sistema stabilito sulla natura stessa della legittima, è certo, che anche a tenore di questi principj ragionevole si mostra la dimanda di D. Luigi. Le due sorelle Cappucinelle professarono in una religione incapace; e quindi le loro rinunzie sono abdicative ed estintive. Al più potrebbe tenersi conto della sola maritata nella liquidazione della legittima. Dovrebbe in questo caso accrescersi la eredità dell' importo della di

lei

lei dote, che ella dee conferire per farne la parte. Questa parte, come rinunziata, dee trovarla D. Luigi legittimario nell' asse paterno per accrescerne la sua legittima. Sì fatta complicata operazione produrrebbe lo stesso, che D. Luigi ha domandato da principio, la metà del triente, o sia la sesta parte della eredità paterna.

Decisioni del consultor Guggino, e del Signor Marchese Porcinari riguardo alla legittima.

Le decisioni di entrambi i signori delegati non han corrisposto a sì giusta domanda. Essi hanno ammesso a far parte nella liquidazione della legittima tutte le figliuole femmine, ed in conseguenza anche le monache Cappuccinelle. Ed il signor marchese Porcinari, confessando da valersi della facoltà economica accordatagli di S. M., ha aumentato il patrimonio del primogenito erede universale e col non far conferire alle donne le quantità effettivamente ricevute in tempo delle loro rinunzie, minorando l' asse al legittimario, ed anche col far precapire al primogenito solo altrettanta somma, quanta impiegò il padre a situar le figliuole, onde via più rimanesse per D. Luigi estenuata la eredità. Ha soltanto aumentato la legittima di D. Luigi colla metà del residuo delle porzioni dalle sorelle rinunziate.

Altro pregiudizio ha ricevuto D. Luigi colla sen-

tenza del signor marchese Porcinari. Egli avea domandato la parte, che gli spettava della fornita libreria, dello specioso museo, e del mobile, che nella paterna eredità eran rimasti; nè il sig. duca vi si opponea. Il consultor Guggino, contro il voler di ambedue, decise, che tutta questa roba indivisa rimanesse al primogenito, e ne accordò solo a D. Luigi in prezzo quella quota, che secondo la sua teorìa credea spettargli su tutti gli altri corpi. Questo stabilimento riuscì gravissimo a D. Luigi sì perchè egli volea la sua parte in genere, sì perchè non potendo giammai prevedere di averla in prezzo, non avea pensato a gravarsi de' tenui apprezzi, che di que' corpi si eran fatti. Ma incaricandosi il delegato, che nessun uso ne avea fatto D. Luigi dal dì della morte del padre, e che per legge in quel giorno stesso s' intende fatta la traslazione delle proprietà, accordò a D. Luigi i frutti alla ragione del 4. per 100. sulla quota liquidata in prezzo: tenue compenso per altro ai tanti pregiudizj, che gli s' inferivano. Il signor marchese Porcinari all' incontro ha confermato la indivisibilità di que' corpi stabilita dal consultor Guggino, ma ne ha negato a D. Luigi i frutti compensativi.

Che

Che il figlio non possa esser costretto a ricevere in prezzo la legittima, che a lui è dovuta sui corpi ereditarj, è un principio legale, ed uniforme alla ragione, che nessuno ignora. Ma quando non in corpi, ma in prezzo voglia darsi la legittima, è indubitato egualmente, che dal giorno della morte del padre debbasi al figlio l' interesse. La ragione è evidente. Siccome il figlio da quel giorno avrebbe percepito i frutti da' corpi, così dovrà percepire l'interesse dal prezzo, che in luogo loro ne riceve. Il surrogato prende la natura di quello, in di cui luogo si surroga (20). Ma quì potrebbe opporsi, che il museo, la libreria, il mobile, sono corpi, che di loro natura non dan frutti. Risponderemo in due maniere. Subito che in vece di que' corpi dee l' erede universale pagarne il prezzo, deve egualmente pagarne l' interesse dal dì della morte del padre a cagion della mora, poichè quantunque il denaro frutto alcuno non produca, partorisce però l' azione all' interes-

Frutti della libreria, del museo, e del mobile.

 se,

(20) *L. si eum §. qui injuriarum, ff. si quis caut. in jud. sist.*

se, se intervenga la mora nel pagamento (21). Ovvero, quantevolte voglia a noi negarsi il principio, che i frutti della legittima son dovuti a cagion della mora, non potrà però negarsi l'altro, che si debbono a cagion del dominio, e dell'uso della cosa dovuta. Dunque mancato a D. Luigi il dominio, e l'uso di que' corpi, deve esserne compensato co' frutti. E' sentimento de' più accreditati scrittori nella materia questo, che noi sponiamo (22). Passiamo ora a far parola della vita e milizia, poichè della legittima ci sembra aver detto abbastanza.

Vita e milizia.

IL primogenito succedendo ne' feudi individui è tenuto di dare la vita e milizia ai fratelli cadetti. E' questa una congrua prestazione, che egli dee in ogni anno lor pagare in contanti. Tal prestazione accordata a' cadetti dalla costituzione *Comitibus* spetta a D. Luigi sul feu-

(21) *L. 7. & 32. ff. de usuris. Rovit. cons.* 20.

(22) *Apud Peregrin. de fideicom. artic.* 36. *n.* 69.

feudo di Passarello individuo, nel quale alla morte del comune padre succedette il sig. duca di S. Martino. Nasce la quistione sulla quantità, cui debba ascendere la vita e milizia. Non è definita dalla costituzione, e varie sono le opinioni delli scrittori. Marino da Caramanico (23) disse, doversi liquidare secondo l'arbitrio prudente del giudice. Andrea da Isernia (24) mostrò di approvare il sentimento di coloro, che dicevano, doversi tassar la vita e milizia a ragion della terza parte di quello, che sarebbe toccato ai secondogeniti, se col primogenito fossero succeduti al feudo. Il Canonico de Luca (25), ed alcuni altri son d'opinione, che debbasi a ragion di rendita calcolare colla stessa proporzione, con cui si tassa la legittima in proprietà. Questa opinione crede il Capano (26), che convenga con quella dell' Isernia, sottintendendo nella di lui dottrina *secundum filiorum numerum*. Sostiene allo

 in-

(23) *In constit. Comitibus*.
(24) *In dict. constit. Comitibus*.
(25) *Ad Decis. 61. de Franch. n. 7.*
(26) *Capan. de vita & milit. 96. n. 3. 9.*

incontro il Rovito, e dice, esser cosa a' suoi tempi indubitata, che altrimenti debba farsi tal liquidazione. Vuol egli, che divise in due uguali parti le rendite feudali, una, o sia la intera metà, si assegni esclusivamente al solo primogenito, l'altra si divida egualmente tra tutti i fratelli, contandovi di nuovo lo stesso primogenito (27).

Qual di queste due opinioni è più uniforme alla natura della cosa? Lo è senza dubbio quella del Rovito, poichè la tassa della legittima non può dar regola alla vita e milizia, quando son cose, che perfettamente differiscono tra di loro. La legittima è dovuta in proprietà; la vita e milizia in frutto: quella in conseguenza passa agli eredi, questa si estingue colla vita. La legittima si deve dai beni, dedotti i pesi, ed i debiti; la vita e milizia senza alcuna diminuzione, ancorchè il prezzo intero del feudo fosse assorbito da debiti. E' un peso intrinseco del feudo anteriore a qualunque ipoteca (28): ed è cosa decisa, che nep-

(27) *Rovit. ad pragm. 4. de feudis n. 70.*

(28) *Capit. Alienat. actus, Minad. Decis. 10., de Franchis decis. 121.*

neppur il peso dell'adoa debba detrarsene, che deve andar tutto a carico del feudatario (29). Queste differenze sono essenziali; ma altra ve ne ha, che più chiaramente distingue queste due cose. La legittima è dovuta ai discendenti, ed agli ascendenti, ma non a' trasversali. Per l'opposto la vita e milizia a' trasversali principalmente si deve. E' un commune insegnamento degli scrittori in tal materia (30).

Or tanta dissomiglianza fra la legittima, e la vita e milizia, siccome fa veder, che questa non possa con quella regolarsi, così fa sembrar più ragionevole il sentimento del Rovito. E ciò tanto è vero, che sommi ed autorevoli personaggi lo han seguito. Noi li ci-

C 5 tia-

(29) *Afflict. Decis.172., de Franchis Dec.20.*

(30) *Loffredo Paraphr. feudor. de investit. de re alien. fac. C. 1. §. quid ergo . v. dubitatur si, de Franchis Decis. 73. , Intrigliol. de Feud. cent. 1. quæst. 151. n. 239., Amat. Resolut. 75. n.28. , de Gregor. de dote de paragio q. 21., & 23.*

tiamo in piè di pagina (31), bastando dire, che il consenso successivo di uomini di tanto senno ha formato una spezie di dritto ricevuto nel foro, che la vita e milizia debbasi liquidare col dividere per metà le rendite feudali.

Nella liquidazione della vita e milizia si dee tener conto delle sorelle?

Ma quì il signor duca fa cadere la disputa, se debbasi tener conto delle sorelle nella liquidazione della vita e milizia. Inutil quistione, ove si consideri, che al tempo della morte del barone Ronchi le tre figliuole sue eran già collocate. Ma il primogenito intende giovarsi delle loro rinunzie. Inutilissima pretensio-

(31) *Capyc. Decis.* 158. *Quella stessa decisione, che vantasi cotanto per parte del signor duca a sostener gli effetti delle rinunzie a favor del solo erede universale; Montan. in cap. Imperialem n.* 134. *Tappia Decis.* 44. *Franc. de Amicis in repet. C.* 1. *de his, qui feuda dare poss.* §. *sed hic pulchrum n.* 7. *Afflict. in* §. *præter. ducatus n.* 10. *de prohib. feud. alienat. Molfes. cons.* 9. *n.* 8. *Ricc. collect. decis. n.* 3406. *Marcel. Marcian. cons.* 61. *n.* 5.

sione; poichè, quantunque in forza delle vantate rinunzie si volessero considerar queste donne esistenti, nessun dritto hanno esse alla vita e milizia sul feudo.

Non la legge, non le autorità, non la indole stessa della cosa accordano alle donne la vita e milizia. Dalla costituzione *Comitibus* rileviamo, che la vita, e milizia si dia al secondogenito per armarsi, e servire il Principe in guerra; il qual secondogenito dovea esser prima decorato della dignità militare. Li comentatori, e gli altri scrittori han detto sempre lo stesso (32). Anzi il Re Roberto nel capitolo *Alienationis actus* stabilì, che se il primogenito avesse venduto il feudo, si potesse astringere il compratore a dar la vita e milizia al secondogenito, perchè questi *vitam & militiam non est assequutus, cum ipsarum præstatio realis sit ratione censenda*.

Potrà tutto ciò adattarsi alle figliuole de' nostri feudatarj? Possono esse armarsi? Possono ser-

(32) *Isernia ad Constit. Comitibus in* 1. *Rubr., Capan. de vita & milit. q.* 13. *n.* 4.

vire in guerra? Quì non siamo nel paese delle Amazoni. Hanno esse alcun dritto reale sul feudo? Nemmeno. Hanno il solo dritto ad aver la dote di paragio; e soltanto in mancanza di altri beni è permessa la obbligazione de' feudali per la dote (33). Ma quando hanno avuto il paragio, nessun dritto rappresentano sul feudo, e nessuno ne trasferiscono colle rinunzie.

Decisioni de' due signori delegati riguardo alla vita e milizia.

Con questi giusti principj crede D. Luigi, unico secondogenito del feudatario, che la sua vita e milizia sul feudo di Passarello debba esser la intera quarta parte del frutto di quel feudo. Tutto altro stabilì il consultor Guggino. Calcolò la vita e milizia come della legittima avea fatto, fece entrar le donne a far parte, e diede a D. Luigi la sola decima parte del frutto. Lo pregiudicò anche di più. Il feudo per condescendenza del barone Ronchi si trovava affittato per annui duc. 1050. Spirò l' affitto sei mesi dopo la morte di costui, ed il duca accrebbe duc. quattrocento nel nuo-

(33) *Constit. Fratribus &c.*

nuovo affitto, che fece. D. Luigi ragionevolmente pretese, che questo aumento così immediato dovesse intendersi fatto in vita del padre, e che in conseguenza i frutti doveano liquidarsi sull' affitto di an. duc. 1450. Il consultor Guggino non potè resistere a tale giusta domanda, ma non l' accolse in tutta la sua estensione. Aggregò soltanto alla rendita del feudo an. duc. 100. di più. Questo scarso aumento a favor suo diede tutta la ragione a D. Luigi di dolersi.

Nemmeno incontrò favore la domandata liquidazione della vita e milizia nel signor marchese Porcinari. Egli confermò la decisione del consultor Guggino. Solo in forza della sua teoria di considerar le rinunzie come traslative accresciute di pesi alla eredità del defonto, e non al solo erede universale, accordò a D. Luigi la stessa porzione, che stabilì per li beni liberi, su i paragj feudali, che credè rinunziati dalle donne. A tal oggetto ordinò, che il tavolario Broggia avesse apprezzato il capitale del feudo su i frutti già liquidati dal consultor Guggino.

Interesse della vita e milizia.

Crede ancora D. Luigi, che egli abbia dritto a chiedere l' interesse della vita e milizia. Che

Che la vita e milizia sia un fondo proprio del secondogenito, cui è dovuta *per se, & principaliter*, è un punto, nel quale convengono ancor quelli scrittori, che han sostenuto i dritti de' primogeniti (34). Si vede dallo stesso capitolo *Alienationis actus* del Re Roberto. Ma la natura del feudo fa, che questo fondo proprio de' cadetti sia in mano del primogenito; ed in conseguenza costui è un esattor necessario delle quantità dovute ai fratelli suoi. E se la legge dispone, che lo esattor necessario, il quale ritarda il pagamento, sia tenuto alle usure, perchè non dee profittar sull' altrui danno (35); il primogenito, che ritarda di corrispondere la vita e milizia, è obbligato di pagarne l' interesse. Ecco perchè si è reso assioma nel Foro: *Vitam & militiam de ejus natura parere interesse*; Il che un diligente raccoglitore delle opinioni de'nostri forensi ci fa avvertire (36). Nè altro-

(34) *De Rosa Consult.* 29. *n.* 62.
(35) *L.* 38. *ff. de negot. gest.*
(36) *Sorge Enucl. de feudis c.* 50. *n.* 21.

tro sulla vita e milizia a dire ci rimane .

Beni antichi .

HA domandato D.Luigi la intera quarta parte di quanti beni antichi dentro il distretto di questa capitale sono rimasti nell' asse del padre al tempo di sua morte . Ecco la ragione di sua domanda .

Chi non sa , che il cittadino napoletano , il quale possegga beni nel distretto della città di Napoli , a lui pervenuti o dagli ascendenti , o dai consanguinei di qualunque lato , non può con atti di ultima volontà disporne , se non per la sola metà ? Dee l' altra metà restare intatta ai suoi figliuoli , e fra loro in uguali parti divisa . Così nettamente stabilisce la nostra consuetudine *Si aliquis moriens* . Vale a dire , che è tolta al testatore la facoltà di disporre a suo piacere di questa metà . Or poichè tra noi anche per dritto consuetudinario sono le figlie femine escluse dalla successione , altro lor non appartenendo , che il paragio (37) , ne siegue , che il dritto ad

(37) *Consuet. Si moriatur . Tit. de success. ab intest.*

ad aver la metà de' beni antichi sia de' soli figli maschi. Ed è costantemente osservato dalla G. C. della Vicaria di deferire ai soli maschi la successione di questa metà.

Opposizione delle rinunzie. Il duca di S. Martino, che non può negare una teoria così certa, vuole però diminuirne l'effetto; e prende in sua difesa lo scudo delle rinunzie delle sorelle, che tutte in suo vantaggio egli vuol sempre rivolte. Affaccia per questo oggetto una singolar pretensione. A lui, come erede, crede dovuta senza alcuna detrazione di pesi quella metà di antichi beni, di cui liberamente potea il padre disporre. Considerando le donne come sempre esistenti, vuole, che i loro paragj si detraggono dall' altra metà; e rappresentando egli le loro rinunzie vuol precapirli in danno, come sempre, del fratello.

Risposta. E' agevol cosa il dimostrare, che la domanda del primogenito è tutta lontana dalla idea delle nostre consuetudini. Ripetiamo il loro stabilimento. Se la donna al tempo della successione non si trovi maritata, altro dritto non abbia, che di esser situata secondo il paragio, e le facoltà della famiglia. Ecco il preciso della consuetudine. Nel solo caso, che

che malignamente differiscano i fratelli di maritar le sorelle, con altra consuetudine (38) è stabilito, che esse succedano come i maschi, che abbiano la virile. Ma se le donne e maritate, e dotate si trovino al tempo della successione, è natural cosa, che nessun conto debba tenersi di loro, e che libera dal peso di dotarle debba riguardarsi la metà de' beni antichi. Ed ecco perchè è formola consegrata nella interposizione de' preamboli de' beni consuetudinarj: *cum onere dotandi sorores, dummodò non fuerint dotatæ*. Non si rende dunque perpetuo nelle donne il dritto del paragio, e non può in conseguenza trasferirsi colle rinunzie.

Si finga però, che perpetuo sia questo dritto, e per mezzo di rinunzie trasferibile. Veggasi ora qual vantaggio ne porterebbe lo erede scritto del rinunziatario. Bisognerebbe supporre, che le rinunzie avessero forza di trasformare i beni rinunziati, e di antichi farli di-

(38) *Consuet. Si moriatur: De success. ab intest.*

diventar nuovi , e di libera disposizione del padre . Ripugna questo alla ragione ; e conseguentemente gli antichi comentatori han veduto , tutto altro esser lo spirito della consuetudine : *Si pater acquisivit aliqua bona , vel ei obvenerunt a filiis , & ex quocunque latere obvenerunt , etiam ex transverso ex quibuscunque gradibus , & lineis , habet locum consuetudo , videlicet , quod teneatur liberis relinquere medietatem* . Così Camillo Salerno (39) . E più chiaramente Scipione Buccino (40) : *Quid si quis acquirat bona antiqua , quæ erant sibi obventura ex successione , an ista bona dicentur per eum acquisita taliter , quod de eis ad libitum possit disponere , vel censeantur antiqua ? Censentur antiqua* .

E poi molto evidente la ragione , che libera da ogni peso debbano aver i figli questa metà , e che sull' altra metà riserbata all' arbitrio del padre debbano i pesi caricarsi . Se le consuetudini vogliono , che non abbia della metà de'

(39) *Ad consuet. Si aliquis moriens n. 14.*
(40) *Ad dict. consuet. n. 1.*

de' beni antichi un figlio più che un altro, ne siegue, che non può il padre caricarvi ad un figlio qualunque peso, neppure a favor di un altro figlio. Se le consuetudini chiamano a questa metà i figli anche contro il voler paterno, ne siegue ancora, che il padre non possa obbligarli ad un peso su quel che non perviene loro per sua volontà, ma per providenza della legge. Così lo han veduto i più accurati scrittori (41). Dell' altra metà poi disponendo il padre a suo piacere, dee dichiarar erede colui, cui vuol lasciarla. Or chi ignora, che l' erede è tenuto ai pesi del defonto?

Decisioni de' signori delegati riguardo alla metà de' beni antichi.

Il consultor Guggino non potette astenersi dallo accordare a D. Luigi la quarta parte de' beni antichi. Ma seguendo il suo sistema tutto favorevole alle donne, ed alle rinunzie loro, soggettò questa quarta, ad onta delle dimostra-

(41) *Capyc. Decis.* 191. & 195., *Minad. ad constit. in aliquibus n.* 4. *Ursill. ad decis.* 347. *Afflict.*, *De Rosa ad consuet. si aliquis moriens, n.* 15. & 16.

strazioni di D.Luigi , alla detrazione di tre quarte parti di paragj in beneficio del primogenito . Liquidò il paragio colla stessa misura della legittima; e non potea più di tanto pregiudicar D. Luigi . Il signor marchese Porcinari vide in parte il pregiudizio del secondogenito, ma non glielo tolse del tutto. Volle , che anche sulla metà de' beni antichi si fosse tenuto conto , per accrescer però la legittima di D. Luigi , delle porzioni spettanti alle sorelle , e da esse rinunziate . Fermo poi nel suo sistema economico di non far conferire le somme effettive ricevute dalle donne per li loro paragj , e di far altrettanto precapire dal primogenito, ha voluto osservarlo ancora in questo articolo . Il che è contrario alla indole della consuetudine . Dunque la seconda decisione nè anche in questo punto favorì D. Luigi .

Doti materne .

HA chiesto D.Luigi la metà delle doti materne . Furon queste in duc.15$^{a}_{m}$. Dodicimila n' ebbe il padre in contanti , e sono a carico di sua eredità ; tremila si debbono dalla Università di Nusco . Il padre non ne potea disporre, perchè n' era semplice amministrato-

to-

tore. La proprietà se n' era tramandata ai figli fin dalla morte della madre. Trapassata costei senza testamento, dovea egualmente dividersi tra i due figli la dote. Ecco la posizione di D. Luigi. Ma il primogenito è pronto ad opporgli le rinunzie.

Le donne, che hanno rinunziato, non avean dritto sulla metà de' beni antichi.

Alle rinunzie risponde D. Luigi con quello apparato di ragioni, che abbiamo esposto nel parlar della legittima. Ma risponde anche qualche cosa di più in forza delle nostre consuetudini, che debbono in questo articolo osservarsi. La consuetudine *Si qua mulier* stabilisce, che ad una donna, la quale muore in Napoli con figli, e con figlie di diversi mariti, questi, e quelle succedano in parti eguali senza distinzion di sesso: ma dichiara, che essendovi in ciascuna delle famiglie da lei fecondata maschi, e femmine, le porzioni delle donne si accrescono ai maschi colla legge di dotar le sorelle, quantevolte non si trovino maritate. Or le figliuole della baronessa Ronchi furon tutte dotate, e collocate dal padre in di lui vita. Dunque alla succession di lei i soli maschi son chiamati; ed egualmente tra di loro è da dividersi la dote.

E da

E' da aggiungersi a tutto ciò un fatto, che abbiam sopra accennato. Fatto proprio del primogenito, e dal padre approvato. La baronessa lasciò alcuni stradotali. Nè il padre rinunziatario delle figlie, nè il primogenito dubitarono, che di tali beni spettasse a D.Luigi la metà. Entrambi i fratelli in fatti domandarono in Vicaria il preambolo per metà, e l' ottennero. E' questo con atto solenne, col quale e il testatore, e l' erede universale riconobbero, che nessun dritto spettasse alle donne, e per esse al rinunziatario sugli stradotali. Perchè poi non dovrà questo valere per li dotali? I dritti sono gli stessi, nè la qualità di dotale, o di stradotale li fa differire. Allora dunque vide lo stesso primogenito, che la donna dotata non ha dritto su i beni o dotali, o stradotali della madre, che la rinunzia opera solo per toglierla di mezzo, e per accrescere le sue porzioni a' maschi.

Decisioni de' signori delegati riguardo alle doti materne.

Riguardo alla domanda di D. Luigi su i beni dotali il cons. Guggino nemmeno lo favorì. E' vero, che glie ne assegnò la metà. Ma l'obbligò a contribuir su di questa la metà di tre paragj, come spettanti alle tre sorelle, in beneficio della paterna eredità.

Il

Il sig. marchese Porcinari seguì il sistema degli altri articoli. Minorò il pregiudizio di D.Luigi. Ma facendo precapire al primogenito anche per questi beni la rata delle quantità sborsate dal padre per situar le figlie, sebbene nel totale dell' asse non le faccia conferire, ha pur gravemente pregiudicato il secondogenito.

Questi sono gli assunti, che dal principio della lite propose D. Luigi, e queste le opposizioni del sig. duca. Se a noi è riuscito di far vedere appoggiate alle legali disposizioni le domande del secondogenito, siamo a giusta speranza, che la decisione del S. C. possa far pentire il primogenito di non aver voluto concorrere ad accettare la sentenza del sig. marchese Porcinari, di cui D.Luigi con un esempio non comune di generosità sarebbesi allora contentato.

D. Lui-

D. Luigi Ronchi ha l'esecutivo dritto di essere immesso nel plenario effettivo possesso della metà del feudo Longobardo di Casignano.

Lite in regia Camera tra D. Luigi, ed il signor duca per lo feudo di Casignano.

Casignano è uno de' due feudi rimasti nella eredità del barone Ronchi. Il signor duca, alla morte del padre, solo e senza contraddittore avea chiesto, ed ottenuto la intestazione dello intero feudo. Venne D. Luigi in Regia Camera, e domandò, che, rivocata quella intestazione, una metà di Casignano s'intestasse a lui, poichè essendo quel feudo di certa natura Longobardica, o dividua, appartenea per legge a tutti i figli del possessore. Molto disse, e molto allegò il signor duca ad escludere la pretension del fratello. Quando negò apertamente la dividua natura del feudo; e quando, mettendola almeno in dubbio, disse, che una convenzion passata tra la famiglia Sangro, anterior posseditrice del feudo, ed il Regio Fisco, ed una primogenitura fondata dal padre sul feudo autoriz-

za-

zavano il possesso de' soli primogeniti. Ma la Regia Camera non tenne conto delle sue eccezioni. Vide, che dallo stesso Tribunale fin dal 1749. per la causa agitata tra' fratelli di Sangro si era dichiarato con due uniformi decreti: *Feudum Casignanum fuisse, & esse de jure Longobardorum*. Quindi decretò, che il feudo s' intestasse per metà a D. Luigi (42). Il signor duca reclamò: ma la decretazion della reclamazione secondo l' usato stile fu accompagnata dalla clausola: *exequuto decreto*. Ecco un decreto, che il signor duca stesso col rimedio, che ha prodotto, ha lasciato fermo. Ed un decreto, a cui la parte conviene, che diasi esecuzione, somministra un dritto non altercabile. Di fatti D. Luigi ha avuto la intestazione della sua metà del feudo. E-

Decisione della Regia Camera.

(42) *Il decreto fu il seguente: Intestatio facta feudi Casignani, Olivæ, & Casoriæ in personam D. Michaëlis Ronchi primogeniti firma remaneat pro medietate tantum. Alia vero medietas dicti feudi Casignani, Olivæ, & Casoriæ intestetur in beneficium D. Aloysii Ronchi.*

gli è il feudatario. Il tribunale lo ha dichiarato tale. Il fisco lo ha riconosciuto. E' descritto come tale ne' libri fiscali; ed egli come tale paga l'adoa, e tutti i pesi dovuti da' possessori de' feudi. Ma la piena esecuzion del decreto importava, che D. Luigi avesse il materiale e corporal possesso del feudo, e la percezion de' frutti, che fu l'oggetto primario della lite. Già la Regia Camera era disposta a darglielo; ma fu inibita dal S. C., cui si disse appartenerne l'eseguimento.

D. Luigi chiede il possesso materiale della metà di Casignano.

D. Luigi adunque, che ha il legal possesso della sua metà del feudo, e ne sta pagando i pesi, è oggi nel S. R. C. a chiederne il possesso materiale colla percezione de' frutti. Cerca D. Luigi la piena esecuzione del giudicato della Regia Camera. Può darsi domanda più giusta di quella, ch'è sostenuta dal decreto del magistrato? Che può opporsi a sì fatta domanda? Può nelle presenti circostanze, e nello stato attual delle cose il signor duca muover guerra di qualità, o di pertinenza? Nol può certamente. Può presumere, che non si esegua quel decreto della Regia Camera, che egli ha riconosciuto nel gravame, che ne ha prodotto, il quale dee ta-

tacere fino a che il decreto non si esegua, non può ventilarsi se non *exequuto decreto*? Ma il signor duca cerca di opprimere la evidenza e la ragione. Oppone al fratello la disposizione paterna. Mio padre egli dice, istituì sul feudo di Casignano un maggiorato, e volle, che quantevolte non potesse valer sul corpo del feudo, valesse sul prezzo. Io sono il chiamato al maggiorato. Se questo vale sul corpo, io debbo avere la metà appartenente a mio fratello. Se vale sul prezzo, io debbo avere in tenuta questa metà fino a che mio fratello non mi paghi l' intero valore di essa. In ambedue i casi io ho un credito, e questo credito mi dà un dritto esecutivo a ritenere la metà di D. Luigi. Questa è in breve la somma delle opposizioni del signor duca. A dimostrare la insufficienza della sua presunzione basterà ricorrere alle idee primordiali della materia. Basterà una sobria discussione di tutto quel che egli dice per abbattere dalle basi l' edificio della mal architettata difesa. Ed a questo ci accingiamo.

Opposizioni del signor duca.

Dice il signor duca, che se il maggiorato istituito dal padre sul feudo di Casignano in vi-

gor della Grazia vale sul corpo del feudo, deve egli avere la metà appartenente al fratello. D. Luigi sostiene, che il padre non potea in virtù della Grazia introdurre la successsion primogeniale nel feudo Longobardico, e che se questo intese fare il testatore, intese, e fece quel che non potea, onde nullamente operò.

La Grazia non induce la successsion de' primogeniti nel feudo Longobarda.

Una scorsa, che si dia su tutte le suppliche umiliate dal baronaggio ai Serenissimi Sovrani di questo regno, farà vedere, che l' unico oggetto de' voti de' feudatarj fu la conservazione in eterno de' feudi e delle signorie nelle persone de' maschi invitati dalle investiture, ad ottener il qual fine i mezzi efficaci dovean essere le sostituzioni ed i fedecommessi. Il fedecommesso, che, come vincolo e legame apposto al feudo, seguiva le persone de' possessori, estingueva la libertà di alienare, e d' ipotecare, e produceva l' obbligo di una necessaria custodia e restituzione. Nell' ultima supplica, sulla quale cadde la Grazia, di cui trattiamo, i feudatarj chiesero il permesso di fondar de' majoraschi. Majorasco significa invito di primogeniti ai beni, col precetto di conservarli, e restituirli. I feudi, per li quali

lì si chiedeva la grazia, eran quasi tutti di dritto franco, poichè pochi son tra noi i Longobardi. Ma la legge ammette i soli primogeniti alla successione de' feudi franchi. Dunque i feudatarj col desiderare di far de' majoraschi chiedevano quel che aveano. Ma queste domande tante volte ripetute, questa grazia implorata con tanta ansietà mostra, che un ordine di gente culta, e ben diretta non potea desiderare se non quel che gli mancava. Mancava ai feudatarj la facoltà di fedecommettere, e questa dovean soltanto implorare, come cagion sufficiente a render durevoli i feudi nella serie successiva di tutte le persone de' primogeniti.

Il Sovrano concedette ai feudatarj quel che lor mancava, e che ansiosamente desideravano: *Quilibet possit fundare majoratus in suis feudis*. Ma con somma avvedutezza determinò tanti gradi di fedecommessi, quanti eran quelli della permessa succession feudale: *Infra terminos tamen successionis permissæ; itaut restitutionis, seu fideicommissi onus . . . ulterius non procedat* (43). E queste parole somministrano una

D 3 pruo-

(43) *Pragmat.* 34. *de feudis*.

pruova convittiva, che la voce majorasco adoperata nella supplica niun' altra cosa significhi, se non che vincolo di fedecommesso. Eccolo: Il peso del fedecommesso non può eccedere i limiti della succession feudale. Nella estinzione de' successori feudali estinguesi eziandio *onus fideicommissi*, cioè quel fedecommesso, che la Grazia avea permesso di fare. Ma la Grazia lo avea permesso colla voce *majoratus*. Dunque la lingua della Grazia adopera la voce majorasco a dinotare restituzione e fedecommesso. Così corrispondendo ai bisogni de' feudatarj, custodisce i feudi nelle famiglie, e conserva ai legittimi successori il dritto alla successione. Quindi il senso comune de' dotti feudisti fu, che l'ordine della succession feudale debba dar l'ordine de' chiamati al fedecommesso in virtù della Grazia (44).
Dunque se la Grazia non induce nuovo ordine di

(44) *Altimar. observat. ad consil.* 83. *Rovit. n.* 6. *Maradei Practicar. observat.* XX. *n.* 20. & *alii* &c.

di succedere, nè chiama nuova classe di persone, ma col mezzo de' vincoli custodisce la successione ai legittimi successori, questo unico effetto della Grazia è il solo, che possa ben adattarsi ai feudi Longobardici. Essi dopo la Grazia rimangon dividui quali eran prima. Se non che in vece di liberi, quali andavan prima, vanno legati e vincolati alle persone de' legittimi successori, che è il pesó del fedecommesso. Sian dunque i feudi longobardi, sian franchi, a questo modo son del pari sottoposti al vincolo, poichè i fedecommessi egualmente gli uni, e gli altri comprendono. Così restan salvi i dritti de' successori, e rimane illesa la immutabile naturalezza feudale. Quindi un sensato scrittor patrio de' tempi nostri raccogliendo quel tutto, che attente le leggi nostre era permesso di fare ai feudatarj, n' espresse la sostanza in queste parole: *Vassallum, quoties in regno nostro testari velit, succedendi ordinem immutare non posse. Ideoque in feudis ejusdem regni individuis, & sic francorum jure .... primogenitus masculus, vel secundogenitus, si fœmina prior sit nata, cæteris posthabitis, omnino heres instituendus est ..... In feudis autem dividuis masculi*

feminis æquali præferri debent institutione (45). E ragionando della inalterabile naturalezza de' feudi, si fa incontro a quel feudatario, che volesse mutarne la successione da longobardica in franca, la qual cosa egli sostiene non che vietata ad ognuno, ma proibita anche a colui, che acquistò il feudo: *Si feudum Longobardorum more dividuum est, itaut omnes in æquali gradu manentes succedere debeant; primo acquirenti ejus conturbare non licet qualitatem, ad formam individuam primogenituræ ipsum redigendo. Neque individuum, quod juxta Francorum usum ad primogenitum successionis jure tantum pertinet, dividuum valet conficere* (46).

Questa succinta dimostrazione ci è sembrata sufficiente a far vedere, che il maggiorato fatto dal barone Ronchi sul feudo di Casignano in vigor della Grazia non ha alterato il dritto di D. Luigi sulla metà del feudo. Se la Grazia ha lasciato intatti i dritti de' legittimi succes-

(45) *Ferrar. de feud. part. 2. tit. 1. cap. 3. n. 13.*

(46) *Idem part. 2. tit. 1. cap. 2. n. 6.*

cessori, non ha ragione il signor duca a sostenere a lui dovuta la metà di Casignano, che appartiene a D. Luigi.

Il signor duca, che vede sfornita di forza questa prima opposizione, e che a nulla giovogli di averla proposta in Regia Camera, fonda tutta la sua difesa sull' altra parte della paterna disposizione. Egli dice, che il padre stabilì, che quantevolte il maggiorato da lui fondato non potesse aver luogo sul feudo, ostandogli l' ordine della permessa successione feudale, allora intendeva di gravare il legittimo successore sul prezzo del feudo a favor del chiamato. Donde deduce, che essendo egli il chiamato, e D. Luigi il legittimo successore nella metà di Casignano, debba avere da D. Luigi il prezzo di questa metà, e frattanto tenerla in suo potere.

I più invitti argomenti, le più lucide pruove convincono d'insufficienza la presunzione del sig. duca. Se il barone Ronchi ebbe idea di gravar D. Luigi, potea egli gravare sul prezzo del feudo longobardo il successore, che vi è chiamato dalla legge? Dee questi riconoscere tal disposizione? Nol potea il primo. Nol deve il secondo. Ecco la difesa di D. Luigi.

Il feudo longobardo non ammette gravame.

Si è disputato tra li scrittori in ragion feudale, se possa il feudatario imporre il gravame sullo intero valore del feudo. Nol può, ha sostenuto una parte di essi, perchè giusta la chiosa alla costituzione *ut de successionibus*, gli eredi ne' feudi *habent potius a seipsis*; perchè il defonto ha posseduto il feudo come un debito da soddisfare; e perchè in forza di questo debito è tenuto di trasmettere il feudo come gli fu concesso, e senza peso. La concessione diverrebbe vana, se l' erede fosse costretto a pagare l' intero prezzo del feudo. Han considerato, che con questa via indiretta si contravveniva alla idea del concedente, disponendosi del prezzo del feudo come di ogni altro burgensatico. Han detto, che la facoltà d' imporre il gravame rovesciava ogni dritto feudale, poichè venivano a goder del feudo coloro, che non si discendeano *ex sanguine*, che non eran compresi nella investitura, che non vi eran chiamati dalla legge. Incaricandosi del disposto legale, che obbliga l'erede ad aver per rato il fatto del defonto, han detto, che questo non può aver luogo allorchè il fatto del defonto tende a frodar l'erede di quel che gli è dovuto per istabilimento

to di legge. Non lice ai privati di servirsi di mezzi indiretti, onde evitar di seguir le pubbliche leggi. Ma quando il testatore impone il gravame priva il successore del dritto, che gli dà la legge. Dunque contravviene alla legge, ed è inutile la sua disposizione. Dee l'erede aver per rato il fatto del defonto quando era in arbitrio del testatore di lasciargli, o no, la eredità. Nol dee quando il testatore era tenuto a lasciargliela (47).

Sostiene fortemente un' altra parte di feudisti, che possa il feudatario imporre il gravame sul prezzo del feudo. Appoggian tal facoltà ad un' antichissima usanza ricevuta nel Regno, ed alle uniformi decisioni de' Tribunali, che l' hanno ammessa. Rispondono alla opposizione della frode, che col gravame si fa al successore, esser questa una frode permessa *per modum cautelæ a lege introductæ*. Ma poichè veggono nel solo erede l' obbligo di ricono-

(47) *Camill. de Curt. Diversor. Feud. fol.54. n. 109. Joan. Andr. de Georgio allegat. 20. & alii &c.*

scere il fatto del defonto, restringono perciò il loro sentimento ai feudi ereditarj soltanto (48). Ecco quel che dopo tutti gli altri dice il Rocco (49): *Insuper potest feudatarius successorem* **IN FEUDO HEREDITARIO** *gravare usque ad ejusdem feudi valorem, nec Assensus requiritur. Quodque licet non admittat Præses de Curte in Diversor. Feudal., ubi satis abunde fundat, non posse feudatarium heredem in feudo gravare pro concurrenti feudi valore, cum heredi super feudo tantum relinquendum est, ut militare possit: verumtamen hodie, ex receptissima, qua utimur, sententia, potest feudatarius* **IN FEUDO HEREDITARIO** *legitimum instituendo successorem, illum pro concurrenti feudi valore gravare in alterius beneficium, dummodo non sit filius, cui cum legitima super feudo debeatur, non potest onerari pro concurrenti feudi valore, sed tantum in eo, quod legitimæ valorem excedit.*

(48) *De Franch. Decis.* 1., *Lanar. Cons.* 80. *Staiban. Resol.* 89., *Loffredo Cons.* 46., & *alii* &c.

(49) *Rocco, de Officiis, rubr.* 13. §. 6. *n.* 35.

dit. Indi allega moltissimi scrittori, de' quali è voce uniforme, che i soli successori nel feudo ereditario possan esser gravati. Onde il Sorge fedel seguace delle altrui opinioni ebbe a conchiudere: *Quod provenit ex qualitate feudorum regni nostri: nam si non sint ex pacto, & providentia, in quorum successione vocatus venit ex propria persona, sed* **HEREDITARIA SIMPLICIA**, *ad quorum successionem venit feudatarius ex voluntate feudatarii defuncti, &* **HEREDITARIA MIXTA**, *quæ participant ex utraque natura, hæc qualitas mixta producit effectum, quod possessor non possit privare successionem legitimam utili domino feudi, ad quod succeditur vigore legis investituræ; operatur tamen, quod successor legitimus actione personali tamquam heres defuncti possit cogi ad habendum pro firmis & ratis omnibus obligationibus a defuncta contractis, & omnia onera ab eodem injuncta. Super hoc principio fundatur sententia doctorum, & praxis judicandi* (50).

Esposta la diversa maniera di pensare di uomini

(50) *Sorge Encycl. cas. forens.* t. 5. c. 08. n. 6.

mi sì gravi, potremo noi entrare a decidere fra cotanto senno ? Vediamo da una parte la chiara frode, che opera il gravame al successore nel feudo. Vediamo in tal guisa chiamato a goder del feudo chi non vi è ammesso per alcuna via. Vediamo disporne chi non può, ed obbligato ad eseguir la disposizione chi non dee. Ma sentiamo dall' altro lato opporci ed usanza vetusta, e giudicature uniformi. Sentiamo però con orrore, che se il gravame è una frode, è una frode permessa, perchè somiglia alle cautele, che la legge stessa ammette. Or con qual principio di sano raziocinio si sublimerà un' azione vietata, quanto è la frode, sino alla somiglianza di un ingegnoso ed utile mezzo, onde assicurare i proprj dritti, qual è la cautela ?

Per veder con chiarezza il netto fra queste dispari opinioni noi dovremmo risalire fino ad epoche rimote. Ivi dovremmo andar discutendo il fondo di questa antica e ricevuta costumanza, e le ragioni di queste uniformi decisioni. Così forse potremmo persuaderci, che quando piaccia al feudatario d' imporre il gravame, nulla giovi al di lui successore o il dritto, che ha acquistato dalla investitura, o quel-

quello, che gli è accordato dalla legge. Forse così noi vedremmo come possa concepirsi questa illusione, colla quale il successore non riman privo del feudo, che gli è dovuto, ma ne paga ad altri il prezzo.

Ma noi possiamo francamente risparmiarci questa pena, perchè difendiamo il legittimo successore in un feudo longobardo. Gli stessi sostenitori della facoltà del gravame ci additano il punto della difesa. Essi ammettono il gravame riguardo al solo feudo ereditario. Lo escludono per lo feudo tra noi chiamato *ex pacto, & providentia*, quel feudo cioè, ove il successore è chiamato *ex propria persona* indipendentemente dalla qualità ereditaria. Or noi senza entrare in ulteriori ricerche, senza pretendere, che per noi si alteri un' usanza invecchiata, ci restringeremo alla seguente dimostrazione = Poichè Casignano è un feudo Longobardo, è un feudo *ex pacto*, *& providentia*. Se è un feudo *ex pacto*, *& providentia* non può ammetter gravame in pregiudizio di D. Luigi Ronchi chiamato a goderne liberamente la sua porzione. Se il padre ebbe idea di gravarlo, lo fece inutilmente.

E' un sentimento costante de' dotti feudisti, che le

le consuetudini feudali, le quali formano il comun dritto de' feudi, siano state compilate sulle leggi longobarde (51). La loro opinione è ben fondata. I Longobardi stabilirono i feudi in Italia, e lor diedero forma certa e costante (52). Dunque colle loro leggi doveano esser i feudi regolati; nel nostro regno soprattutto, ove poichè il dritto longobardo era il dritto comune, dal quale tutto dirigevasi, dovean più di ogni altra cosa esserne regolati i feudi, che dai Longobardi conosceano la loro origine (53).

Compilate le consuetudini feudali sulle leggi longobarde, acquistarono col tempo tanta autorità e vigore, che nel regno nostro son divenute la norma regolatrice de' feudi, ove lor

(51) *Coccej. Jur. feudal. Hypomnem. tit.* 1. §. 7., *Duck*, *De usu*, *& author. jur. civ. L.* 1. *c.* 6. §. 4.

(52) *Hornius*, *Jurispr. feud. c.* 1. §. 8.

(53) *Francisc. de Andreis*, *disputat. an fratres &c. Cap.* 2. §. 5. 6.

lor non si oppongano le nostre particolari costituzioni (54).

Noi siamo nel caso di un feudo, che il Magistrato ha riconosciuto di certa natura longobarda non alterata da particolari leggi de' Sovrani di questo regno. Sicchè nelle leggi longobarde, donde furon tratti gli usi feudali, noi dovremo scorgere i dritti del successore in questo feudo.

I soli posteri del primo acquistatore aveano il nome di eredi nel feudale presso i longobardi. Lo aveano come più prossimi, e non già come eredi dell'ultimo possessore. *In feudum succedunt semper ejus, a quo feudum originem cœpit, posteri soli*. Scrisse del feudo longobardo il dotto Cujacio (55). Quindi le ordinarie formole delle investiture: *Tibi, & successoribus; Tibi, & heredibus tuis*, eredi del sangue. Feudi così concessi eran quelli, che *ex pacto, & providentia* vengon chiamati. *Ex pa-*

(54) *Giannone, lib.* 13. *c.* 3. §. 1.
(55) *Ad lib.* 1. *feud. art.* 1. §. *& quia vidimus*.

longobardi era il patto della investitura regolato dalle leggi. Nulla potea mettervi del suo l'ultimo possessore, poichè per quel patto, e per quella provvidenza, non a lui si succedea, ma a chi avea il primo acquistato il feudo.

Tal fu il sistema de' Longobardi; e tal lo abbiamo negli usi feudali. Ecco il testo: *Si quis decesserit, filiis, & filiabus superstitibus, succedunt tantum filii aequaliter, vel nepotes ex filio, loco sui patris; NULLA ORDINATIONE DEFUNCTI IN FEUDO MANENTE, VEL VALENTE*. Dunque nel dritto comune de' feudi noi troviamo espressa la indole vera de' feudi Longobardi. Nessuna disposizione può far su di essi l'ultimo possessore, perchè a tenor del patto della investitura egli dee tal quale trasmettere il feudo ai suoi successori, i quali si reputano nuovi donatarj del feudo per la provvidenza del concedente. Vengono essi chiamati alla successione nel feudo fin dal momento della concessione; e da tal momento hanno essi acquistato il dritto a goderne in quella maniera, con cui fu conceduto. Se la investitura è un contratto, mercè il quale il feudatario obbliga se, ed i suoi

suoi successori ad osservare religiosamente la legge ivi apposta dal concedente, non può l' ultimo possessore recedere dalla convenzione, e disponendo del valor del feudo a suo piacere, privare i suoi successori de' dritti, che lor provvengono da quel contratto. Se costoro non sono suoi eredi, e non succedono a lui, ma al primo acquistatore, non dovranno aver per rato il di lui fatto, perchè egli non può frodarli di quel che loro spetta. Anzi a scansar l' equivoco, che talvolta potrebbe nascere dalla parola erede il volle il testo stesso lucidamente spiegare: *Et si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi sine Domini voluntate; eo mortuo sine legitimo herede masculo (quod vocabulum ita intelligendum est in feudo, id est, sine filio masculo) revertitur feudum ad Dominum* (58). Tanto val dunque dire in questi feudi erede, quanto legittimo successore del sangue.

Le leggi longobarde, e gli usi feudali così prescrivono riguardo alla successione ne' feudi. Per-

(58) *Feud. lib. 1. tit. 13.*

Perchè così prescrivono, noi ravvisiamo ne' feudi longobardi que' feudi, che *ex pacto, & providentia* son chiamati: quelli cioè, ove riesce inutile qualunque disposizione del defonto ultimo possessore. Ogni altra spezie di feudl fu ignota nel dritto longobardo, ed in conseguenza non fu espressa negli usi feudali. Quindi conchiuderemo con un avveduto recentissimo scrittore. *Omnia feuda jure Longobardo, sive personalia, aut perpetua fuerint, ex pacto, & providentia dijudicantur; hoc est tot donationes, quot in investitura vocatos invenimus; nec factum unius alteri nocere potest. Primo acquirenti, non ultimo defuncto succedunt: Unicuique jus quaesitum est, quod sine suo facto non est auferendum* (59).

Vediamo adesso la conseguenza di tutto ciò. Casignano Longobardo è un feudo *ex pacto, & providentia*. Poichè è tale, la norma di succedervi viene stabilita dal comun dritto de' feudi. Or questo dritto non ammette disposizio-

(59) *Maglian. Jurispr. feud. T. 2. lib. 3.* §. 34.

zione dell' ultimo possessore. Dunque il gravame, che si suppone imposto dal barone Ronchi in pregiudizio del legittimo successor D. Luigi, è inutile, è inoperoso.

Quì potremmo allegare le autorità di quanti vi ha feudisti a dimostrare, che non possan gravarsi i successori ne' feudi *ex pacto*, *& providentia*: ma ci sembra inutile. Prescindendo di aver già detto, che li stessi sostenitori della facoltà del gravame ne restringono l'esercizio riguardo ai soli feudi ereditarj, non vediamo il bisogno di autorità di scrittori, ove la legge, e le giuste sue conseguenze c' insegnano, che i successori ne' feudi *ex pacto*, *& providentia*, perchè succedono al primo acquirente, non son tenuti ad eseguire la disposizione dell' ultimo possessore. Soltanto in una cosa sì chiara noi allegheremo quel che nell' entrare allo studio della giurisprudenza feudale suole insegnarsi: *In feudis ex pacto*, *& providentia in singulis successionibus potestate juris novæ investituræ fieri finguntur. Cum vero ejusmodi feuda ab ipso concedente successores agnoscant*, *in ea nil quicquam baroni licet seu contractibus inter vivos expediri solitis*, *seu per testamen-*

tum

tum in ultimo voluntatis arbitrio (60).

Il dotto ed eloquente difensor del signor duca nello esporre in ruota le ragioni del suo cliente non s' incaricò di quanto abbiam detto finora. Sfuggì questa disputa, che nell' esito non potea giovargli. Profittando avvedutamente di un quasi adagio erroneo introdotto nel foro: *omnia feuda in Regno sunt hereditaria*, ne dedusse, che il barone Ronchi potea imporre il gravame sul prezzo del feudo longobardo, perchè ereditario. Poichè a questo ridusse la difesa, noi faremo una rapida scorsa sulla successiva legislazion nostra riguardo ai feudi. Così mostreremo quanto, e come il dritto del regno abbia alterato il sistema feudale; qual sia il senso vero e legale, che quel preteso adagio debba avere nel foro.

I feudi nel regno non son tutti ereditarj.

Prima della venuta de' Normanni le leggi de' Longobardi eran le sole osservate riguardo alla succession feudale. Era anche nel corpo di queste leggi la costituzione di Corrado il Sali-

(60) *Guarani Jus Regni Neap. noviss. L. 2. tit. 10. §. 4.*

lico, che il primo estese la successione ai figli de' figli, ed anche ai fratelli dell'ultimo possessore, quando l'acquisto fosse stato del comun padre. Venuti i Normanni in queste nostre proviucie, nulla fu mutato, e li stabilimenti in materia feudale rimasero intatti (61).

Il Re Ruggiero introdusse nuovi usi di successionfeudale. Nel dare l'investiture de' feudi in regno a' capitani, ed a' soldati franchi, de' quali si serviva in guerra, secondava i loro istituti. Quindi nacque la famosa distinzione di dritto franco, e di dritto longobardo. Fu permessa ai Franchi la indivisibilità de'feudi, e la successione in conseguenza de' soli primogeniti, il che per un' appendice delle leggi Saliche era in uso tra loro. Non si sa se Ruggiero avesse promulgato alcuna legge intorno alla succession feudale. Non fece egli certamente adottar nel regno la costituzione di Lotario, che estese la successione al patruo. Era già questo regno diviso da quel d'Ita-

(61) *Giannone L.* 10. *c.* 11.

talia, e dall' Impero. Ed è impossibile, che Ruggiero avesse permesso di far osservare ne' suoi dominj li stabilimenti del suo più capital nemico. Si sa solo, che ne' *Defetarj*, e ne' libri *terrarum*, & *feudorum*, erano scritte, se non le leggi, almeno le consuetudini, che egli introdusse riguardo alla feudal successione: libri, che a noi non pervennero. I Franchi dunque introdussero il dritto de' primogeniti. I Longobardi, o sian quanti feudatarj non viveano *jure francorum*, ammetteano la divisione de' feudi, a riserba de' feudi di dignità.

L' Imperador Federigo II. divenne Sovrano di questo regno. Egli dettò leggi intorno alla successione ne' feudi, che si osservano. Vediamo qual novità introdussero. Federigo ammise le femmine in mancanza de' maschi alla feudal successione. Così stabilì colla costituzione *In aliquibus*. Derogò con questo al dritto longobardo, che in nessun conto le chiamava. Questa fu la sola eccezione, che egli fece, unicamente dannosa al Fisco, perchè allontanava sempre più il caso della devoluzione. In tutto il resto lasciò intatta la natura

de' feudi longobardi per gli effetti, che ne stavano provando i privati, come dalle parole stesse della costituzione si ravvisa: *Si autem filii masculi una cum filiabus fœminis patri decedenti supersint, cujuscunque conditionis pater fuerit, Francus videlicet, vel etiam Longobardus, miles, vel burgensis, in successione bonorum præferri volumus masculos fœminis; dummodo tamen sorores, aut amitas fratres, aut nepotes pro modo facultatum suarum, & filiorum superstitum numero, secundum paragium debeant maritare*. Dalle quali parole si scorge, che l'Imperadore in tutto si riportò alle leggi longobarde.

Seguì Federigo lo stesso sistema di lasciar intatta la maniera di succedere ne' feudi longobardi in tutte le altre costituzioni sue, che la materia feudale riguardano. Colla costituzione *Hac edictali* riparò all'abuso introdotto da taluno de' suoi baroni di disporre in morte del feudo a capriccio in danno non men del Fisco, che di chi vi veniva chiamato *ex pacto, & providentia*. Ma che nulla ebbe mai in mente di aggiungere, o di togliere alla qualità de' feudi longobardi, lo vediam soprattutto in quel-

quella legge, ove regolò l' ordine della feudal successione. Noi intendiamo della famosa costituzione *Ut de successionibus*. E' necessario di riportarne le parole per far vedere quanto sia vera la nostra asserzione: *Ut de successionibus comitum, & baronum, & eorum omnium, qui feuda a nobis in capite tenent, vel ab aliis etiam, nulla omnino in posterum dubietas possit oriri, dilucida constitutione sancimus, feuda tenenti filios, & nepotes, & ex eis pronepotes, trinepotes, & usque ad infinitum ex descendenti linea descendentes, cujuscunque sexus sint, libere & absolute posse succedere, servata tamen sexus prærogativa, ut mulieri masculus præferatur, nec non majoris ætatis, inter eos, qui vivunt in regno specialiter jure francorum.*

Ognun sa, che la eccezione conferma la regola in contrario. Federigo chiamò speziale il dritto de' Franchi, e per quei, che con esso viveano, disse di far la sua legge. Dunque non alterando la comune maniera di vivere alla longobarda, niente di nuovo introdusse riguardo ai feudi longobardi. Lasciò in ciascuna famiglia l' osservanza del proprio dritto, col quale erano regolati i feudi, divenuti non solo

patrimonio, ma retaggio eziandio de' possessori (62). Più chiaramente lo mostrò poco appresso. Parlò della preferenza da lui accordata alla vergine *in capillo* rimasta in casa del padre sopra le sorelle maggiori maritate, e dotate de' beni paterni; ma si spiegò di non voler alterare il dritto longobardo: *Ceterum si de bonis paternis dotatæ non sunt, majores minoribus præferuntur, si Francorum jure vivant: si autem vivant jure Longobardo, collatis dotibus in viriles partes successione divisa, portionem suam conjugata, seu conjugatæ, quæcunque sint, poterunt vendicare*. E qui è da avvertirsi, che nella succession delle donne il dice più apertamente, che in quella de' maschi. Eccone la ragione: Per lo dritto comune longobardo le donne non succedeano affatto. L'Imperadore le avea solo abilitate alla successione colla precedente costituzione *In aliquibus*. Quindi volle spiegare, che per esse si facesse lo stesso, che per li maschi si prescrivea dal

(62) *Pecchia T.2. Dissert.2. §.40.*

dal dritto longobardo , cioè *in viriles partes successione divisa portiones vendicare* . Tanto è vero, che illesa serbar volle la natura pattizia de' feudi regolati da questo dritto. Ed ecco sino ai tempi degli Svevi non alterata la indole de' feudi longobardi , e non richiesta affatto la qualità ereditaria per succedere in essi.

Passò il governo di questo regno ai Principi della casa di Angiò. Il Re Carlo I. di Angiò introdusse la precisa e netta formola delle investiture secondo il dritto de' Franchi, la quale importa per necessità la qualità ereditaria mista. Dai fatti posteriori si ravvisa , che non impose la necessità della qualità ereditaria ne' feudi longobardi.

Morto Carlo, il Pontefice Onorio IV. mandò la bolla de' suoi celebri capitoli , de' quali cotanto han parlato i nostri storici, ed i dottori. Ivi fra le altre cose erano anche estesi i gradi della succession feudale. Ancor da questi capitoli si rileva, che nessun cambiamento era avvenuto nel regno riguardo alla successions ne' feudi longobardi , poichè appunto ove di feudi si parla, si distinguono espressamente i vi-

viventi col dritto de' Franchi, ed i viventi con quello de' Longobardi.

Carlo II. di Angiò venuto al trono diede fuori il suo famoso capitolo *Considerantes*, che si vuole avea indistintamente resi ereditarj tutti i feudi nel regno. Ma la lettera del capitolo indica il contrario. Il Sovrano non ebbe affatto idea d'indurre novità ne' feudi longobardi; e nella conchiusione della sua legge manifestamente il disse: *Veteribus autem feudis in illo usu, ac jure manentibus quoad successionem, quæ eis competit ex antiquo*. E quali erano quegli antichi feudi, che conservar doveavea il lor uso, ed il lor dritto, se non quelli, che per la successione riconosceano il vecchio dritto longobardo? Quelli certamente. Ed havvi altra pruova, che il conferma. Il Re Roberto, che fu successore di Carlo II., nel capitolo *In nomine Dei æterni* distingue l'una, e l'altra maniera di vivere, e fa menzione del dritto de' Franchi non come generale, o da general legge confermato, ma come di una semplice maniera di vivere. Or se Carlo II. avesse introdotta col dritto de' Franchi la qualità ereditaria generalmente in tutti i feu-

feudi, non avrebbe così parlato Roberto suo successore (63). Nemmen dunque i Sovrani Angioini in tutto il tempo del loro regnare prescrissero la qualità ereditaria ne' feudi longobardi.

Eccoci giunti al governo de' Principi Aragonesi. Nessuna legge abbiamo di questi Sovrani, che avesse indotto novità nella succession feudale. Anzi è da farsi una singolar riflessione. Alfonso I. per la Sicilia di là dal Faro stabilì col capitolo 456., che tutti i feudi, ai quali mancavano le originali investiture, egli intendeva di riconcederli ai feudatarj colla formola ereditaria mista, *ita ut vivant jure francorum*. Pel nostro regno lasciò i feudi nello stato antico. Differenza rilevata da tutti i feudisti Siciliani (64), i quali impugnano il senti-

(63) *Joseph: de Rosa Præud. feudal. lect. 8. n. 44. & seqq.*

(64) *Perno Consil.* 1. 7. 13. 14., *de Gregor. de feud. part.* 4. *quæst.* 1. *n.* 4., *Mastrill. in addit. ad de Gregor. loc. cit.*, *Intrigliol. in ca-*

timento del Cannezio (65), che erroneamente suppose, anche tra noi osservarsi lo stesso. Ed è da avvertirsi, che in tutte le carte della Cancelleria Aragonese esistenti tra noi si trova costantemente usata la formola: *natura feudi in aliquo non mutata*. Il che esclude assolutamente la supposizion del Cannezio. Finalmente gli stessi Sovrani Aragonesi fecero delle molte concessioni di feudi secondo il dritto longobardo, le quali sono riportate dal consiglier Marciano (66). Dunque per tutti i riguardi i feudi longobardi illesi rimasero dalla qualità ereditaria nel governo di questi Principi.

Le Grazie concedute da' nostri Sovrani al baronaggio di questo regno formano il novissimo no-

capit. si aliquem, in princip. n. 30. & seqq., Cumia de feud. par. 9. quæst. 6. n. 6. Muta in capit. si aliquem.

(65) *Cannet. In repetit. Capit. si aliquem, in cap. incip. Sed præstat quærere.*

(66) *T. 2. Consil. 8. n. 62. & seqq. & consil. 9. n. 9. & seqq.*

nostro dritro feudale. Poichè ci abbiam proposto di far vedere fino a dì nostri non tocca la natura pattizia de' feudi longobardi da mistura di qualità ereditaria, daremo un saggio ancor delle Grazie a confermar la nostra asserzione.

L' unica volta, che nel corpo delle patrie leggi feudali si faccia menzione della facoltà, che ha il feudatario, di gravare il successore nel valore del feudo, è nella supplica del baronaggio registrata nella prammatica del Re Filippo II. del 1595., che è la XXXIII. sotto il titolo *de feudis*. Chiese il baronaggio generalmente, che ogni feudatario, il quale si trovasse di avere per immediata succeditrice una donna, che porterebbe il feudo in aliena famiglia, potesse, ad evitar tale inconveniente, escluderla dalla succession feudale, e lasciare il feudo al maschio, *il quale nel tempo della disposizione succederia, non essendoci femina in proximiori gradu*. Fra le ragioni di congruenza, che il baronaggio allegò per ottenere tal grazia, vi fu la seguente: *Nè meno si causerà molto danno alle dette femine, potendo oggi il feudatario gravarle sopra il feudo*

do usque ad valorem feudi , *e si eviteranno molte cautele inventate per simile disposizione* , *quale ha partorita ai suoi fedelissimi sudditi infinite liti* , *dispendj* , *aggravj* , *ed intrighi ne' Regj Tribunali* . Tal fu la ragione allegata dal baronaggio nella conchiusione della supplica. Il rescritto del Sovrano fu : *Placet suæ Regiæ* , *& Catholicæ Majestati quoad feuda hereditaria* . Due inevitabili conseguenze sorgono da questa Grazia. Una nasce dalla lettera del rescritto , l'altra dalla combinazione del rescritto colla supplica. Se il Principe restrinse la Grazia *quoad feuda hereditaria* , esistean dunque feudi nel regno , che ereditarj non erano , ai quali non la volle estesa. Que' savj giureconsulti componenti il Supremo Consiglio , e che concepirono il rescritto, sapean benissimo, che eran rimasti nel regno i feudi pattizj secondo l'antico dritto de' Longobardi. Quindi poichè il Principe non volea colla sua Grazia alterar la natura di quelli , fu detto con molta sagacità , che piaceva di accordarla, ma *quoad feuda hereditaria* soltanto . Prima conseguenza. Ecco l'altra: Se il baronaggio per muovere il Sovrano ad accordargli la

gra-

grazia recò per principal ragione il potere, che aveano i feudatarj, di gravare il successore *usque ad valorem feudi*, ed ebbela *quoad feuda hereditaria*, è evidente, che il Principe non riconobbe tal potere se non ne' soli possessori di feudi ereditarj. Quindi a que' soli fece la grazia, lasciando intatto, come tutti i suoi predecessori, ne' feudi di dritto longobardo il disposto della legge: *nulla ordinatione defuncti in feudo manente, vel valente*.

Il baronaggio fu contento di tale restrizione. In tutti i tentativi, che fece ne' tempi posteriori, tanto per estender la grazia della esclusion delle donne, quanto per fondar maggiorati, o sian fedecommessi su' feudi, non domandò mai, che questa restrizione si togliesse.

Noi abbiam dato un' occhiata su tutta l'epoche della nostra legislazione in materia feudale, ed abbiam veduto non alterato dalle patrie leggi l' antico dritto longobardo colla introduzione della qualità ereditaria, che fu prescritta per li soli feudi franchi, e non aboliti i feudi *ex pacto*, & *providentia*, ne' quali con quel

 drit-

dritto è regolata la successione. Dopo una dimostrazione così lucida qual conto potrà tenersi del voluto adagio: *Omnia feuda in Regno sunt hereditaria*? Una voce, che dice un fatto, che non può provarsi, non potrà mai fare autorità contro del vero. Il grande numero de' feudi ereditarj nel regno a fronte di pochi pattizj, che vi sono, ha potuto farla nascere, poichè soglion gli uomini generalizzare la proposizione allorchè si tratta della maggior parte. Questo stesso ha fatto dire ad alcuni feudisti con maggior discrezione, che tutti i feudi nel regno *si presumono* ereditarj. Una presunzione non importa una piena affermazione. Se tutti presumonsi ereditarj, è un fatto, che non tutti lo sono. Dunque il fatto distrugge la presunzione. Basta dire, che tutti *si presumono*, per dedurne, che non lo son tutti in effetti.

Ci si permetta di avvertire per ultimo, che se soli feudi ereditarj fossero tra noi, inutilmente avrebbero impiegato il tempo, e l'opera tanti culti scrittori in ragion feudale a distinguere accuratamente le qualità de' feudi pattizj, e degli ereditarj. Inutilmente Mari-

rino Freccia (67) ne avrebbe annoverato fino a 34. distinzioni. Inutilmente Giuseppe de Rosa (68) avrebbe impiegato ben quattro lezioni a trattar le controversie, che nascono su' feudi pattizj, dopo averli distinti dagli ereditarj.

Quì ci sovviene, che il nostro contraddittore recitò in ruota un luogo del Pecchia, ove afferma, che nel regno tutti i feudi indistintamente sono ereditarj misti. Per render giustizia alla memoria di un laborioso investigatore delle patrie notizie noi dovrem dire, che fu effetto di una svista quel che egli scrisse. Nè poteva assolutamente dirlo da senno, poichè nel periodo, che immediatamente precede il luogo citato dal contraddittore, così scrisse: *Non posso io estendermi oltre, ed andar quindi esaminando tutte le conseguenze, che procedono dalla diversa qualità de' feudi ex pacto,*

(67) *Freccia de subfeud. differentiæ inter feuda ex pact., & prov., & feud. heredit.*

(68) *De Rosa Præluð. feud.*

cto, & providentia, de' feudi ereditarj misti, de' feudi paterni, o sieno antichi, e de' feudi nuovi, intorno al che, fuori di quel poco, che ne dirò in appresso, mi rimetto a ciò, che tra gli altri maestrevolmente ne scrisse il consiglier Giuseppe de Rosa (69). Dunque se s' incaricò di tutte queste diversità, come poteva poi, se non per una svista, chiamar tutti i feudi generalmente ereditarj misti?

Ci sembra di aver provato a sufficienza, che la primitiva natura de' feudi longobardi non fu tra noi giammai alterata da mistura di qualità ereditaria. Facciànci ora a considerar da vicino la disposizione del barone Ronchi. Analizziamo questo testamento, che sì gran vanto somministra al signor duca. Consultiamo le idee del testatore per vedere che intese di disporre riguardo a D. Luigi.

Analisi del testamento del Barone Ronchi.

Il barone Ronchi fondò una primogenitura su i due feudi, che possedea: *Voglio, ordino, e comando, che tantum i due miei feudi di Bari-*

(69) *Pecchia T. 2. Disser. 2. §. 37. inf.*

rile , seu Passarello , e di Casignano coi suoi casali distrutti , e tutti i burgensatici siti in detti due feudi . . . . . . siano soggetti ad una primogenitura agnatizia mascolina , colla esclusione perpetua della femine , avvalendomi anche a maggior cautela delle Grazie concedute da' Serenissimi Regnanti al baronaggio di questa fedelissima città di Napoli .

Questa disposizione sulla metà di Casignano appartenente a D. Luigi non poteva aver vigore a favor de' primogeniti chiamati . Abbiamo già dimostrato, che la Grazia non induce nuovo ordine di succedere, nè chiama nuova classe di persone , ma col mezzo de' vincoli e de' legami custodisce la successione a coloro , cui era dovuta secondo le investiture. La Grazia non ha abolita la vecchia naturalezza de' feudi longobardi , e sostituitane in sua vece una nuova ; non ha estinta l' antica successione , e surrogatagliene una contraria . Dunque colla fondazione di questa primogenitura i dritti di D. Luigi restarono illesi .

Or questa stessa disposizione nemmeno potea regger sempre sul feudo franco di Passarello. Fino a che il fedecommesso seguiva l'ordine primo-

mogeniale, avea luogo su tal feudo. Ma quando altro piacque al barone di disporre, la Grazia lo abbandonava, perchè egli oltrepassava *terminos permissæ successionis*. Dovè dunque ricorrere all' espediente del gravame: *Ed in quelle circostanze, che le seguenti chiamate per disposizione delle leggi feudali non potessero sussistere, in tale caso intendo gravare i possessori di detti due feudi dell' intero di loro valore, il quale in tali circostanze resti obbligato alla detta primogenitura*.

Questo gravame è da riportarsi soltanto ai successori nel feudo di Passarello. Il feudo longobardo non ammette gravame. Ma fingasi, che il testatore avesse supposto ereditario quel feudo, ebbe egli idea di gravar D. Luigi con quelle parole? Primieramente egli grava i possessori *di detti feudi*. Potea riguardar D. Luigi come possessor de' due feudi, quando sapea, che la metà di un solo gli appartenea? In secondo luogo non era questa la maniera di gravarlo. Dovea prima istituirlo erede in quella metà, poi dovea gravarlo a soddisfarne il prezzo alla primogenitura, ritenuta la legittima. In questo modo solo rego-

golarmente può esercitarsi la facoltà del gravame. Dunque ancor quando il barone avesse potuto, e voluto gravar D. Luigi, non lo fece, e nulla operò.

Ma il testamento stesso ci mostra, che il barone non ebbe mai in mente di gravar D. Luigi. Egli disse di voler gravare i possessori de' feudi, quando *le seguenti chiamate* per disposizione di legge feudale non sussistessero. A queste chiamate dunque diresse il gravame. Ma quali eran queste? Son quei tre casi non molto regolari da lui formati, che si opponeano all' ordine della successione feudale *juris francorum*. In questi tre casi il gravame era assolutamente necessario, ed il testatore stesso lo espresse. Ecco il primo: *Item ordino, che nel caso, che il detto D. Michele mio figlio* (il sig. duca di S. Martino) *dopo scorsi dieci anni dal dì del contratto matrimonio non avesse procreati figli nè maschi, nè femine, per volontà del medesimo D. Michele, e con suo espresso consenso si casasse detto D. Luigi: e poi accadendo, che in appresso nascessero figli mascoli a detto D. Michele o dalla prima, o da altra moglie, ed avesse anche figli ma-*

maschi detto D. Luigi; in tale caso a morte di detto D. Michele de' beni come sopra sogetti alla primogenitura, o sia del loro prezzo, se ne facciano due porzioni uguali, una in beneficio de' primogeniti mascoli in infinitum di detto D. Michele, e l' altra in beneficio di detto D. Luigi, e de' di lui primogeniti mascoli in infinitum, colla sostituzione da una linea all' altra tra mascoli, e mascoli, escluse sempre le femine, ancorchè più prossime figlie, o sorelle dell' ultimo possessore maschio.

Quì si vede una chiamata, ove era necessario di esprimere il gravame. Le persone chiamate al prezzo non eran certamente tutte legittime succeditrici nel feudale. Dunque quì vide il barone il bisogno preciso del gravame; e quì lo prescrisse.

Secondo caso: *Con dichiarazione, che se la mancanza de' mascoli accadesse nella morte di D. Michele, e di D. Luigi, ed ambedue lasciassero figlie femine, in questo caso i beni sottoposti a detta primogenitura si dividano in due porzioni, una in beneficio della primogenita di D. Michele, e l'altra in beneficio della primogenita di D. Luigi, col peso di dotare le altre femine ex fructibus di detti*

detti beni soggetti a detta primogenitura; e questo s' intende nel solo caso della mancanza de' maschi in morte di D. Michele, e di D. Luigi tantum: ma succedendo la mancanza de' maschi ne' gradi posteriori, s' intende sempre preferita la femina più prossima all' ultimo possessore.

Quì si oppone la disposizione dell' uomo a quella della legge feudale. Dunque questo anche è un caso, nel quale il testatore ha voluto esercitare il gravame.

Terzo caso: *E mancando l' intera discendenza così di mascoli, come di femmine di detti due miei figli, in tale caso di detti beni come sopra sottoposti alla detta primogenitura, o sia del di loro prezzo, se ne facciano due porzioni, una in beneficio di D. Francesca Ronchi mia dilettissima figlia maritata con D. Gio: Adimari marchese di Bomba, (la quale io dotai nella somma di duc.10500., e da cui mi fu poi fatta rinuncia in amplissima forma) o sia in beneficio del suo figlio primogenito, o discendente, che farà figura di primogenito, con assumere il peso dell' armi, e cognome di mia famiglia; e l' altra porzione in beneficio dell' ultimo posses-*

so-

sore , con dichiarazione , che queste due porzioni restino libere e sciolte da detto peso di primogenitura .

Questo è l' ultimo caso , nel quale vedendo il testatore, che non potea regger sul feudale lo eseguimento di sua volontà , si valse del gravame . E quì neppure tralasciò di spiegarlo .

Che dovremo dedurre da tutto ciò? *Sensum, non vana vocabula amplecti oportet* (70). Dunque se il signor duca sostiene, che il padre volle riferire a D. Luigi il gravame , sostiene quello , che il padre non intese mai di fare . Il barone Ronchi dove volle allontanarsi dal dritto chiaramente lo spiegò . Si valse delle Grazie ove ne abbisognava . Gli mancava questo ajuto nelle seguenti sostituzioni . Per queste ricorrette al gravame ; ed in quelle chiamate, ove ne ha avuto bisogno , lo ha precisamente ripetuto . Ne' tre casi da noi riferiti si verificavano *quelle circostanze*, che il testatore previ-

(70) *L.2. §.1. C. de constit. pecu.*

vide, ed in quei tre casi spiegò apertamente la divisione del prezzo. Non così nella prima chiamata del sig. duca. Ivi non parla il testatore di prezzo, ed ivi dovea parlarne se volea gravar D. Luigi, supposto, che avesse potuto farlo. Dunque tutto il disposto del barone non ha veruna influenza sulla metà di Casignano appartenente a D. Luigi. E quando il sig. duca volesse sostenerlo, possiamo opporgli, che per sostener il giudizio del testatore, quando dalla legge si allontani, deve esser certo, deve esser indubitato (71). Ma dove è questa certezza nel testamento del barone? E posto, che ci fosse, che influirebbe sopra di D. Luigi? Egli ha il suo feudo dalla legge, che non ammette disposizione dell'ultimo possessore. Egli non deve aver per rato il fatto del defonto, perchè non è erede del padre. Non riconosce il testamento, perchè lo ha solennemente rifiutato.

Al-

(71) *Fabr. Ration. L. 5. dis. 3. ad L. 1. de hered. petit.*

Alla solidità di tante ragioni, alla convizione di questi argomenti, che oppone il sig. duca in ultimo luogo? Presume ancora un credito, ed oppone un esecutivo dritto di ritenzione. Allega delle disposizioni legali per sostenerlo, a fronte di una presunzione di credito contro-posta e distrutta dalla legge, e dal fatto. E' tanto debole questa ultima opposizione, che ci tratteremo poco a mostrarlo.

Il sig. duca non ha dritto alla ritenzione.

Noi non ignoriamo tutti i privilegj accordati al dritto della ritenzione. Ma sappiamo altresì in quali casi possa ammettersi. Figuriamo, che fosse un credito nel sig. duca. Vediamo se ha dritto a ritenere la metà di Casignano. Primieramente il credito deve esser certissimo ed indubitato: *Ut competat dicta retentio, creditum debet esse ita certum & liquidum, ut contrarium in petitorio probari non possit, & sic de illo constare vel per confessionem partis, vel per rem judicatam, vel per instrumenta publica, quæ nullam admittant controversiam* (72). Ecco il

(72) *Sabell. Sum. divers. tract. verb. Retentio.*

il risultato degli stabilimenti legali in tal materia. Dove è questa certezza di credito nel signor duca? Una pretensione non ancor giudicata, non autorizzata da sentenza di giudice, può formare un credito capace da muover quistione di ritenzione? Se mancano tutte le condizioni richieste per la certezza, se il sig. duca non può lusingarsi di dimostrarla nemmeno dopo compilato un giudizio ordinario, nello stato esecutivo, in cui siamo, il pretendere ritenzione pruova chiaramente fino a qual grado può giungere la esorbitanza degli umani desiderj.

In secondo luogo, per aver la ritenzione il detentore del fondo deve essersene messo in possesso per volontà del padrone, e con buona fede. Manca l' uno, e l' altro nel caso presente. Allorchè il sig. duca prese il possesso dell' intero feudo, D.Luigi ignorava egualmente e i suoi dritti sulla metà, e quel che faceva il fratello. Dunque non potea concorrervi la sua volontà. Manca ancora la buona fede. Il sig. duca ebbe la intestazione del feudo

do *pro omnibus quatuor partibus*. Da allora non vi fu più buona fede. Quelle parole facean vedere al sig. duca, che il feudo era dividuo, per conseguenza longobardo, e che quindi ne spettava al fratello la metà. Non vi fu più la buona fede legalmente allorchè D. Luigi citò il sig. duca giudizialmente a restituirgli la metà del feudo, e quando il sig. duca eseguendo il decreto di termine fatto dalla Regia Camera sottoscrisse originalmente l' obbligo *de stando juri*, *& judicatum solvendo etiam respectu fructuum*. Divenne allora un possessor precario di quella metà, la quale subito dovea lasciare, se nel giudizio andava a perdere. Egli ha perduto; ed il decreto deve eseguirsi per sua volontà, perchè potendo portarne rimedio sospensivo, non ha voluto.

A che giovan dunque le disposizioni legali colle somiglianze tolte da' pegni per sostenere la mal ideata ritenzione? Ne' contratti de' pegni non deve esservi vizio da principio per darsi luogo alla ritenzione. *Cum vitiose vel inutiliter contractus pignoris intercedat*, *retentioni locus non est*. E' regola del giureconsulto Mo-

Modestino (73). Di fatti qual ragion vorrebbe, che taluno ritenesse presso di se il pegno in forza di un contratto vizioso? *Et sane sic regula juris est, ut quod ab initio non valuit, tempore non confirmetur, ne ad retentionem quidem* (74). Dunque se fin da che il signor duca ebbe il feudo, nullamente ne ritenne la metà, inutilmente ora pretende di non rilasciarla. Deve incusarglisi lo stesso obbligo, ch'egli sottoscrisse, ed essere astretto alla restituzione della metà del feudo con tutti i frutti. La eccezion del maggiorato fu anche dedotta in Regia Camera; vi fu impartito termine; e col decreto favorevole a D. Luigi la Regia Camera mostrò chiaramente di non averne tenuto conto. Se per la regolarità delle giurisdizioni D. Luigi ha dovuto venire di nuovo a discuterla nel S. R. C., e l'ha mostrata cotanto insussistente, sarà giusto,

(73) *L. 25. ff. de pignoribus &c.*

(74) *Donell. Comment. Jur. Civ. de pignoribus &c.*

sto, che non debba esecutivamente militare in un Tribunale, mentre dopo un giudizio ordinario in un altro Tribunale non ebbe luogo.

Noi siamo al fine dalla difesa di D. Luigi. Abbiamo mostrato tutti i suoi dritti sulla paterna eredità, ed abbiamo risposto a tutte l'eccezioni del signor duca. Se a noi è riuscito di ridurre ad un punto di evidenza le ragioni del nostro cliente, qual fiducia non dovrà egli riporre nella inalterabile giustizia de' giudici di una lite, che gli vien fatta per privarlo di quello, che la legge gli accorda?

Di casa a' 13. di ottobre del 1796.